Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 24 del 31 gennaio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 31 gennaio 2000 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 25

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti di ricerca del CNR. (Decreto n. 015446).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'organizzazione dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR. (Decreto n. 015447).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del CNR. (Decreto n. 015448).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del CNR. (Decreto n. 015449).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del CNR. (Decreto n. 015450).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento della presenza del CNR in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. (Decreto n. 015451).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del CNR. (Decreto n. 015452).

S O M M A R I O

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015446).

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera *d),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la nota prot. n. 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso;

E m a n a

l'unito regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2000

Il presidente: Bianco

Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Autonomia degli istituti

1. L'attività di ricerca scientifica e tecnologica del Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, si svolge negli istituti, nell'ambito della programmazione nazionale della ricerca e della programmazione annuale e triennale del CNR e nel rispetto della libertà scientifica dei ricercatori che vi operano.

2. Agli Istituti è garantita autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di gestione, finanziaria e contabile, nella definizione dei contenuti e degli obiettivi delle attività di ricerca e nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e delle attrezzature scientifiche assegnate.

3. Negli istituti opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente dal CNR e personale associato alle attività degli Istituti proveniente da università, da enti di ricerca, nonché da altri enti, pubblici e privati.

4. Ogni istituto è centro di spesa ai sensi del regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del CNR, di seguito denominato «regolamento di contabilità».

Titolo II - PROCEDURE DI COSTITUZIONE E DI REVISIONE DEGLI ISTITUTI

Art. 2.

Istituzione, soppressione e modificazione

1. L'istituto è costituito con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. Con l'atto istitutivo sono identificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, da trasferire all'istituto per garantire il pieno svolgimento dei propri compiti.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla soppressione dell'istituto o alla modificazione dell'atto istitutivo.

Art. 3.

Articolazione degli Istituti

1. L'istituto può essere articolato in sezioni di ricerca, di seguito denominate «sezioni», e in strutture tecniche di servizio. Alle sezioni e alle strutture tecniche di servizio è riconosciuta autonomia operativa e di spesa nel quadro della programmazione delle attività dell'istituto.

2. Le sezioni e le strutture tecniche di servizio sono costituite con autonoma determinazione dell'istituto, con atto del Direttore, previo parere obbligatorio del comitato di istituto di cui al successivo art. 11. L'atto costitutivo delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio provvede ad assegnare ad esse il personale di ricerca, del CNR o associato, tecnico e amministrativo.

3. La costituzione di sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'istituto è approvata con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del direttore, previo parere del comitato di istituto.

4. Le sezioni, le strutture tecniche di servizio, le unità di ricerca eventualmente costituite nell'istituto per lo svolgimento dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, i progetti di ricerca di cui al successivo art. 5, comma 3, sono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. Possono essere individuati, con particolare riguardo per i progetti di ricerca finanziati con fondi specifici, di maggiori dimensioni e complessità operativa, altre strutture, anche temporanee, o progetti di ricerca da considerare come centri di responsabilità.

Art. 4.

Valutazione degli Istituti

1. Le attività di ricerca degli Istituti sono valutate dal comitato di valutazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato «decreto di riordino», anche sulla base delle valutazioni del consiglio scientifico dell'istituto, secondo cadenze temporali, criteri e procedure stabilite con deliberazione del consiglio direttivo.

2. Dei risultati della valutazione si tiene conto in sede di programmazione e distribuzione delle risorse, nonché in sede di revisione quadriennale degli Istituti, ai fini della loro conferma o soppressione.

Titolo III - COMPITI DEGLI ISTITUTI

Art. 5.

Attività di ricerca, di trasferimento tecnologico, di formazione

1. Ogni istituto svolge, secondo una autonoma programmazione delle attività, ricerca fondamentale e applicata nei settori scientifici e tecnologici e relativamente alle tematiche definite come di proprio interesse nell'atto istitutivo, anche avvalendosi, previa convenzione, di strutture di ricerca di università e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

2. All'istituto possono essere affidati compiti di gestione e coordinamento dei programmi di ricerca nazionali e internazionali di cui al regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del CNR, di seguito denominato «regolamento promozione e sostegno della ricerca».

3. L'istituto può svolgere attività di ricerca ad esso affidata, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, pubblici e privati, nonché fornire servizi ad alto contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per lo svolgimento di tali attività e per la distribuzione dei compensi tra il personale che vi partecipa sono stabiliti dal consiglio direttivo, nel rispetto del regolamento di contabilità e della disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ogni istituto svolge attività di valorizzazione, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico dei risultati, nonché attività di formazione, di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *e),* del decreto di riordino.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'istituto direttamente o in collaborazione con strutture di ricerca di università e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, anche attraverso la partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti, di cui al regolamento della presenza del CNR in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

6. Al fine di fornire servizi a terzi che comportino attività continuative ed economicamente rilevanti, l'istituto può richiedere al consiglio direttivo la costituzione di strutture esterne, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *g),* del regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR, di seguito denominato «regolamento uffici e dirigenza».

Art. 6.

Compiti amministrativi di supporto

1. Ogni istituto organizza lo svolgimento delle attività di supporto alle attività di cui all'art. 5. A tal fine l'istituto compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari, nonché tutti gli atti utili per l'acquisizione e la gestione del personale, a tempo indeterminato e determinato.

2. Nelle materie di cui al comma 1 gli atti di competenza degli istituti e quelli di competenza dell'amministrazione centrale sono individuati con deliberazione del consiglio direttivo.

Titolo IV - ORGANI DEGLI ISTITUTI

Capo I

Il Direttore

Art. 7.

Compiti

1. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto. A tal fine:

a) adotta, previo parere del comitato di istituto, il programma annuale e triennale delle attività dell'istituto, che comprende le attività svolte su affidamento, previa convenzione, da soggetti esterni, di cui all'art. 5, comma 3;

b) adotta, previo parere del comitato di istituto, gli atti di costituzione delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio dell'istituto;

c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici amministrativi, nomina i relativi responsabili e i responsabili dei procedimenti amministrativi e ne coordina e dirige l'attività, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) predispone e propone all'approvazione del comitato di istituto il bilancio dell'istituto;

e) nomina, previo parere del comitato di istituto, i responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio, tra il personale di ricerca operante presso l'Istituto. A tali responsabili è garantita autonomia operativa nel quadro della programmazione delle attività dell'Istituto. La durata di tali incarichi non può eccedere quella del mandato del direttore. I responsabili delle sezioni sono scelti tra i ricercatori, del CNR o associati presso l'istituto. I responsabili delle strutture tecniche di servizio sono scelti tra i ricercatori e i tecnologi, del CNR o associati presso l'istituto;

f) adotta, previo parere del comitato di istituto, gli atti di associazione di ricercatori alle attività di ricerca dell'istituto e di conferimento degli incarichi di ricerca;

g) adotta gli atti amministrativi di competenza dell'istituto, ivi compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno.

2. Nelle sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'istituto, i relativi responsabili sono competenti ad adottare gli atti di cui alle lettere *c)* e *g)* del comma 1. Gli altri atti restano di competenza del direttore.

3. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonché dei compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilità, presso l'istituto è costituita una segreteria amministrativa, ufficio di supporto amministrativo e contabile, di livello non dirigenziale, coordinata, nel rispetto delle direttive del direttore, da un segretario amministrativo nominato dal direttore tra il personale di adeguato livello professionale assegnato all'Istituto. Uffici distaccati della segreteria amministrativa possono essere costituiti presso le sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'istituto. Il relativo responsabile opera nel rispetto delle direttive del direttore e del responsabile della sezione territorialmente distinta.

Art. 8.

Nomina

1. Il direttore è nominato con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo e sulla base di una selezione pubblica su bando, svolta a livello internazionale. I criteri generali e le procedure di selezione sono disciplinati con deliberazione del consiglio direttivo, nel rispetto dei principi di cui ai commi successivi.

2. Il bando è predisposto con deliberazione del consiglio direttivo, tenuto conto delle esigenze, scientifiche e organizzative, dell'Istituto rappresentate dal comitato di istituto.

3. La selezione avviene con valutazione comparativa dei *curricula* scientifici e professionali presentati. La valutazione può essere integrata da un colloquio.

4. La selezione è affidata ad una commissione di esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 9.

Durata in carica e disciplina del rapporto

1. Il direttore dura in carica per quattro anni.

2. Al termine del primo quadriennio il direttore può essere confermato nell'incarico per un secondo quadriennio, con deliberazione motivata del consiglio direttivo, sempre in presenza di valutazioni positive, annuali e quadriennali, sull'attività dell'istituto e sull'attività di direzione, formulate dal comitato di valutazione di cui all'art. 5 del decreto di riordino, anche sulla base delle valutazioni del consiglio scientifico dell'istituto.

3. Al termine del primo quadriennio, in caso di mancata conferma, ovvero al termine del secondo quadriennio, si procede alla selezione pubblica di cui all'art. 8.

4. Al direttore è corrisposta una indennità di carica, il cui ammontare è fissato dall'atto di nomina, anche tenuto conto delle dimensioni e del complesso delle attività di ricerca dell'Istituto. L'indennità è aggiornata secondo criteri stabiliti con deliberazione del consiglio direttivo, nel rispetto della disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Al direttore, se dipendente del CNR, oltre alla indennità di cui al comma 4, è conservato l'intero trattamento economico in godimento. Se dipendente di altro ente pubblico di ricerca, oltre alla indennità di cui al comma 4, spetta l'intero trattamento economico in godimento corrisposto dal CNR o dall'ente di appartenenza, sulla base di apposita convenzione tra gli enti interessati. Se professore o ricercatore universitario, oltre alla attribuzione dell'indennità di cui al comma 4, commisurata all'effettivo e pieno svolgimento delle attività di direzione, si applicano le disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio direttivo condiziona la nomina del professore o ricercatore universitario alla preventiva richiesta di aspettativa alla università di appartenenza, salvo eccezionali e motivate deroghe, stabilite in rapporto alle esigenze connesse allo svolgimento dell'incarico.

6. La nomina di persona proveniente da enti o amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 5 o dal settore privato è accompagnata dalla stipula di un contratto a tempo determinato, nel quale sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico e il trattamento economico onnicomprensivo, che comprende la indennità di carica di cui al comma 4. Il consiglio direttivo, sulla base di particolari esigenze, può valutare eventuali compatibilità dell'incarico con la permanenza di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico e privato, e con lo svolgimento di attività professionali.

Art. 10.

Responsabilità

1. Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta dall'istituto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. In caso di valutazione negativa, adottata con deliberazione del consiglio direttivo, su proposta del Presidente, possono essere adottati, nei confronti del direttore, anche prima della scadenza del quadriennio, i provvedimenti di cui all'art. 12 del regolamento uffici e dirigenza.

3. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quadriennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'art. 8, le funzioni del direttore sono svolte dal ricercatore del CNR dell'istituto con la più alta anzianità di servizio nel livello più elevato.

Capo II

Il Comitato di istituto

Art. 11.

Compiti

1. Il comitato di istituto coadiuva il direttore nella definizione degli atti generali di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca e di indirizzo per la gestione dell'Istituto.

2. Il comitato approva il bilancio dell'istituto, su proposta del direttore.

3. Il comitato di istituto esprime pareri:

a) sul programma annuale e triennale delle attività di ricerca dell'istituto, che comprende le attività svolte su affidamento, previa convenzione, di soggetti esterni di cui all'art. 5, comma 3;

b sugli atti di costituzione delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio;

c) sulla nomina dei responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio;

d) sugli atti di associazione di ricercatori esterni alle attività di ricerca dell'istituto e di conferimento degli incarichi di ricerca.

Art. 12.

Composizione e procedure di formazione

1. Il Comitato è composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo, non superiore a cinque;

c) dai responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio, comunque in numero non superiore ai rappresentanti di cui alla lettera *b);* qualora le sezioni e le strutture tecniche di servizio siano di numero superiore, i relativi responsabili eleggono nel proprio seno i propri rappresentanti nel comitato;

d) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

I rappresentanti eletti durano in carica per tre anni.

2. Le procedure elettive dei rappresentanti nel comitato di Istituto si svolgono presso l'istituto. Spetta al direttore adottare l'atto di nomina dei componenti del comitato.

Capo III

Il Consiglio scientifico

Art. 13.

Compiti

1. Per ogni istituto è nominato un consiglio scientifico, con compiti di esame dei programmi di attività e dei risultati raggiunti, nonché di proposta per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte, con l'esclusione di qualsiasi compito di natura gestionale. Tali compiti sono svolti nel rispetto dell'autonoma programmazione delle attività di ricerca dell'istituto.

2. Il consiglio scientifico valuta, in particolare, lo specifico apporto delle attività di ricerca all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo di attività dell'istituto, a livello nazionale e internazionale.

3. Il consiglio scientifico predispone relazioni annuali e triennali di valutazione delle attività di ricerca, che invia al Presidente, al consiglio direttivo e al comitato di valutazione di cui all'art. 5 del decreto di riordino. Le relazioni sono trasmesse, per conoscenza, al direttore, che ne assicura adeguata pubblicità all'interno dell'istituto.

4. Il consiglio scientifico può richiedere, anche attraverso audizioni del direttore e dei responsabili delle attività scientifiche, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Il consiglio scientifico si riunisce di norma una volta all'anno.

Art. 14.

Composizione e procedure di formazione

1. Il consiglio scientifico è composto da non più di cinque esperti, italiani e stranieri, di alta qualificazione scientifica nel campo disciplinare e tematico di attività dell'Istituto, nominati per tre anni dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

2. I componenti del consiglio scientifico non possono essere scelti tra i ricercatori, del CNR o associati, che abbiano svolto attività di ricerca presso l'Istituto nei cinque anni antecedenti alla nomina.

Titolo V - DIRITTI E DOVERI DEI RICERCATORI E DEI TECNOLOGI OPERANTI PRESSO GLI ISTITUTI DEL CNR

Capo I

Ricercatori e tecnologi operanti presso gli istituti

Art. 15.

Ricercatori e tecnologi operanti presso gli istituti. Definizione

1. Per ricercatori operanti presso gli istituti, di seguito in questo titolo denominati «ricercatori», si intendono i dipendenti del CNR inquadrati nel profilo di ricercatore, i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato per posizioni corrispondenti a quella di ricercatore, i ricercatori di altri enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali, i ricercatori e i professori delle università, nonché personale di altri enti, pubblici e privati, che siano associati, per periodi determinati e con valutazione dell'impegno di tempo, allo svolgimento di specifici programmi, progetti e attività di ricerca compresi nel programma annuale e triennale dell'Istituto, ai sensi dei successivi artt. 19 e 20.

2. Per tecnologi operanti presso gli istituti, di seguito in questo titolo denominati «tecnologi», si intendono i dipendenti del CNR inquadrati nel profilo di tecnologo, i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato per posizioni corrispondenti a quella di tecnologo, nonché i tecnologi di altri enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali, nonché personale di altri enti, pubblici e privati, che siano associati, per periodi determinati e con valutazione dell'impegno di tempo, allo svolgimento di specifici programmi, progetti e attività di ricerca scientifica e tecnologica compresi nel programma annuale e triennale dell'istituto, ai sensi dei successivi artt. 19 e 20.

3. I ricercatori e i tecnologi a contratto a tempo indeterminato e determinato del CNR sono inquadrati, a domanda, nei settori scientifico-disciplinari e nei settori tecnologici, così come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle procedure di assunzione del personale con contratto a tempo determinato del CNR, di seguito denominato «regolamento procedure di assunzione».

Art. 16.

Diritti e doveri

1. Ai ricercatori e ai tecnologi operanti negli istituti si applicano le disposizioni relative ai diritti e ai doveri fissate dal presente Titolo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. In particolare per i ricercatori e i tecnologi associati si applicano, per il periodo di associazione, le disposizioni sulla possibilità di essere nominati responsabili di sezioni o di strutture tecniche di servizio. Ai ricercatori e ai tecnologi associati è altresì riconosciuto il diritto a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'istituto, nonché l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei ricercatori e dei tecnologi nel comitato di istituto, alle condizioni di reciprocità di cui al successivo art. 19.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai titolari di incarichi gratuiti di ricerca conferiti, per lo svolgimento di attività di ricerca o di collaborazione alla ricerca che non richiedano l'associazione presso l'istituto, con atto del direttore, previo parere del comitato di istituto.

Capo II

Libertà scientifica e autonomia professionale

Art. 17.

Libertà scientifica

1. Gli atti normativi, amministrativi e di diritto privato, con i quali sono organizzate le attività di ricerca degli istituti devono in ogni caso rispettare la libertà scientifica e l'autonomia professionale dei ricercatori e dei tecnologi.

2. Per le attività di ricerca di cui all'art. 5, comprese nel programma annuale e triennale delle attività di ricerca dell'istituto, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, i ricercatori e i tecnologi hanno:

a) l'obbligo di svolgere le attività di ricerca scientifica e tecnologica comprese nel programma;

b) il diritto di partecipare, singolarmente e attraverso i propri rappresentanti nel comitato di istituto, alla programmazione delle attività dell'istituto;

c) la libertà di determinare le metodologie di ricerca, nel rispetto degli obiettivi della ricerca e del coordinamento spettante al responsabile della unità o del progetto di ricerca.

3. Al di fuori delle attività comprese nel programma dell'istituto e comunque nei limiti consentiti dal loro svolgimento, è riconosciuta ai ricercatori la facoltà di svolgere altre attività di ricerca, liberamente programmate, nei settori scientifici e tematici di interesse dell'istituto. A tal fine il direttore autorizza e disciplina l'utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scientifiche dell'istituto, subordinatamente alle esigenze delle attività comprese nel programma.

4. Per lo svolgimento delle attività programmate e delle attività di ricerca libera, ai ricercatori e ai tecnologi è riconosciuta, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto, la facoltà di partecipare, previa autorizzazione, a convegni e seminari, nonché di usufruire di periodi di congedo per attività di ricerca, in Italia e all'estero, al di fuori di quelle svolte in mobilità presso strutture di ricerca di università e enti di ricerca, pubblici e privati.

Art. 18.

Diritti morali e patrimoniali

1. I ricercatori e i tecnologi sono titolari dei diritti morali ad essere riconosciuti autori delle ricerche svolte nonché alla pubblicazione e diffusione, con il concorso finanziario del CNR, dei risultati delle ricerche; in tal caso i diritti patrimoniali connessi alla pubblicazione e diffusione dei risultati spettano al CNR. Nel caso in cui il CNR decida di non concorrere alla pubblicazione di tali risultati e nel caso di ricerche liberamente svolte, spettano al ricercatore e al tecnologo titolare del diritto di autore sia il diritto di pubblicare autonomamente l'opera che i relativi diritti patrimoniali.

2. I diritti patrimoniali derivanti da invenzione industriale spettano al CNR, o al soggetto committente la ricerca, nel caso di invenzioni realizzate nell'ambito di attività di ricerca programmata dall'Istituto e comunque con la utilizzazione delle risorse dell'Istituto. Restano salvi i diritti all'equo premio e gli altri diritti previsti dalla legge, precisati con deliberazione del consiglio direttivo.

Capo III

Procedure per l'associazione di ricercatori e di tecnologi presso gli istituti

Art. 19.

Convenzioni di disciplina con le università

1. Al fine di disciplinare l'associazione di ricercatori e professori universitari per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli istituti, nonché l'associazione dei ricercatori e dei tecnologi del CNR presso le strutture scientifiche delle università per lo svolgimento di attività scientifiche e tecnologiche, di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del decreto di riordino, il CNR stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, convenzioni con le singole università. Tali convenzioni possono essere precedute, ai fini della uniformità delle disposizioni, da una convenzione quadro stipulata dal CNR con la conferenza dei rettori delle università italiane.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure di associazione, che comprendono anche la possibilità di una retribuzione a carico del bilancio dell'istituto, anche in corrispondenza dell'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici che gli organi delle università dispongano per tali ricercatori e professori, nonché di una retribuzione a carico dell'università per personale CNR a tempo parziale. I compensi di cui al presente comma sono disposti nel rispetto della disciplina delle disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Gli atti con i quali sono disposte le associazioni sono adottati dal direttore dell'istituto, previo parere del comitato di istituto, nel rispetto delle convenzioni. Tali atti determinano la durata della associazione e il relativo impegno di tempo, in rapporto alle ricerche da svolgere.

4. Il riconoscimento ai ricercatori associati presso l'istituto dei diritti di cui all'art. 16, comma 1, è subordinato al riconoscimento da parte dell'università di provenienza, disciplinato nella convenzione di cui al comma 1, a favore dei ricercatori del CNR associati allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'università, dei diritti di partecipazione, per il periodo di associazione, agli organi di programmazione delle attività scientifiche dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche dell'università.

Art. 20.

Convenzioni con altri enti

1. Al fine di disciplinare la associazione di ricercatori e tecnologi dipendenti da altri enti di ricerca, pubblici e privati, il CNR stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, convenzioni con gli enti interessati.

2. Alla associazione dei ricercatori di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 19.

Titolo VI - FORMAZIONE

Art. 21.

Formazione del personale

1. Ogni istituto provvede, con le risorse del proprio bilancio, allo svolgimento, diretto o in collaborazione con altri istituti e con soggetti esterni al CNR, delle attività di formazione di cui all'art. 5, comma 4.

2. Sono curati in via prioritaria la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di ricerca, tecnico e amministrativo operante presso l'istituto.

3. Le attività di formazione del personale sono comprese nel programma annuale e triennale dell'istituto e sono oggetto di specifica valutazione ai fini della determinazione delle risorse da trasferire all'istituto ai sensi dell'art. 2, comma 1.

Art. 22.

Borse di studio

1. Ogni Istituto provvede, con le risorse del proprio bilancio, alla concessione di borse di studio nel rispetto dei principi di cui ai successivi commi.

2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.

3. Le borse di studio possono essere assegnate:

a) a coloro che siano in possesso di diploma di laurea e abbiano un'età non superiore ai 30 anni;

b) a coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e abbiano un'età non superiore ai 35 anni.

4. L'istituto provvede ad indire, con adeguata pubblicità, bandi che definiscono altresì le prove da sostenere. Le procedure di valutazione comparativa per l'assegnazione di tali borse sono svolte presso l'istituto, che fornisce il necessario supporto amministrativo e finanziario.

5. Le commissioni di selezione sono formate con atto del direttore, sentito il comitato di istituto, e sono composte da tre esperti, di cui almeno uno esterno all'istituto, scelti nell'albo di cui all'art. 7, comma 3, del regolamento procedure di assunzione.

6. I vincitori delle borse di studio svolgono la propria attività di ricerca presso l'istituto.

Art. 23.

Borse di dottorato di ricerca

1. Il CNR contribuisce, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle università italiane ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli istituti interessati stipulano apposite convenzioni con le università che attivano corsi di dottorato, nelle quali viene prevista:

a) la partecipazione di ricercatori operanti presso strutture scientifiche del CNR ai collegi di dottorato;

b) la partecipazione degli stessi ricercatori alle commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

c) lo svolgimento, presso gli istituti, di attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 possono essere precedute da convenzioni quadro stipulate dal CNR con la conferenza dei rettori delle università italiane.

Titolo VII - AREE DI RICERCA

Art. 24.

Aree di ricerca. Costituzione e compiti

1. Il CNR, con deliberazione del consiglio direttivo, sentiti gli istituti interessati, costituisce aree di ricerca, con lo scopo di fornire agli Istituti che sono in esse localizzati servizi comuni di supporto logistico, tecnico, informatico e amministrativo, tenuto conto delle esigenze di funzionalità ed economicità di gestione.

2. L'atto istitutivo di ciascuna area individua le risorse da destinare alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento, i soggetti chiamati a realizzarle, nonché i servizi comuni centralizzati che devono essere assicurati dall'area.

3. Gli istituti localizzati nell'area possono tra loro concordare l'organizzazione di ulteriori servizi comuni. Tali servizi sono erogati qualora vi aderisca la maggioranza degli Istituti dell'area. Gli istituti, in rapporto alla natura delle attività svolte, possono non avvalersi di alcuni dei servizi comuni di cui al presente comma.

4. Tutti i servizi di cui ai commi precedenti sono erogati secondo forme di gestione stabilite dall'area, scelte tra la gestione diretta o l'affidamento di tali servizi a soggetti terzi, ivi comprese eventuali strutture esterne costituite ai sensi dell'art. 5, comma 6.

5. Gli oneri, finanziari e di personale, relativi alla gestione dei servizi comuni, sono a carico del bilancio degli istituti localizzati nell'area. La ripartizione di tali oneri è stabilita in base ad una convenzione, stipulata tra gli istituti interessati, ed è determinata in relazione alla dimensione organizzativa e al complesso delle attività svolte da ciascun istituto. La convenzione è inviata al direttore generale, che può formulare osservazioni e proposte di modifica. In caso di mancato accordo tra gli istituti interessati, la disciplina dei rapporti finanziari e amministrativi tra gli Istituti dell'area è approvata con atto del consiglio direttivo, su proposta del direttore generale.

6. I servizi comuni dell'area possono essere erogati anche a favore di strutture di ricerca di università e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, che si localizzino nell'area. La determinazione del contributo finanziario e di personale necessario a coprire le spese relative alla realizzazione degli impianti e al funzionamento dei servizi comuni utilizzati è oggetto di distinta convenzione, approvata dal direttore generale, stipulata dal Presidente dell'area e dai soggetti interessati.

Art. 25.

Organi di gestione dell'area di ricerca e norme di funzionamento

1. Alla gestione dei servizi comuni dell'area sovraintende, con poteri di indirizzo, un comitato di area, composto dai direttori degli istituti, nonché dai responsabili di sezioni territorialmente distaccate di altri istituti, localizzati nell'area.

2. Il comitato è presieduto da un Presidente eletto al suo interno, anche con criteri di rotazione fissati dallo stesso comitato. Il Presidente svolge, con riferimento ai servizi comuni dell'area, i compiti amministrativi e di gestione affidati ai direttori degli istituti dall'art. 7. Tali compiti possono anche essere affidati ad un responsabile scelto dal comitato di area tra il personale in servizio presso gli istituti.

3. Il Presidente svolge altresì compiti di raccordo con le istituzioni e le realtà locali.

4. La costituzione degli organi di cui ai commi precedenti avviene in sede locale.

5. Con la convenzione di ripartizione degli oneri di cui all'art. 24, comma 5, gli istituti localizzati nell'area prevedono la costituzione, con atto del Presidente o del responsabile dell'area, di una unica segreteria amministrativa per il supporto amministrativo e contabile al funzionamento dei servizi comuni. A tale struttura, da considerarsi centro di spesa ai sensi del regolamento di contabilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3.

6. Nella organizzazione degli uffici dell'area il Presidente o il responsabile può affidare compiti di coordinamento tecnico dei servizi comuni a personale in servizio presso gli istituti.

7. Per i servizi comuni gestiti in forma diretta, il personale degli istituti può essere adibito, a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro, allo svolgimento dei servizi comuni dell'area con atto del direttore dell'istituto di appartenenza. Tale personale resta inquadrato nell'istituto di appartenenza e dipende funzionalmente, per le attività relative ai servizi comuni, dal Presidente o dal responsabile dell'area.

Titolo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Revisione straordinaria della rete scientifica. Criteri

1. Entro il 31 luglio 2001, il consiglio direttivo sottopone a revisione straordinaria, ai fini della conferma, soppressione o accorpamento in nuovi istituti, tutti i gli istituti e i centri di studio operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i seguenti criteri:

a) i nuovi istituti devono costituirsi per l'attuazione di qualificati progetti di ricerca scientifica o tecnologica, dai quali emerga con chiarezza la strategia da seguire nonché il ruolo che l'istituto stesso intende svolgere a livello nazionale ed internazionale, tenuto conto degli obiettivi di competitività e di eccellenza di cui all'art. 8, comma 1, del decreto di riordino;

b) i nuovi istituti devono operare in settori disciplinari e tematici con modalità e risorse tali da sviluppare attività di ricerca che costituiscano un valore aggiunto rispetto alle ricerche normalmente svolte presso le università;

c) i nuovi istituti saranno costituiti anche in funzione della promozione di nuove iniziative in risposta alla crescente domanda di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico proveniente dalla società civile e dall'industria nazionale, con particolare riferimento alle esigenze del territorio;

d) l'individuazione delle dimensioni minime e massime dei nuovi istituti, in termini di risorse umane ad essi destinate, deve essere correlata ai vari settori disciplinari in modo da ottenere una massa critica in linea con le specificità dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale; sulla base della revisione non dovranno essere comunque costituiti nuovi istituti in numero superiore a un terzo del complesso degli istituti e dei centri di studio operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

e) la confluenza nei nuovi istituti degli attuali istituti e centri di studio avviene con modalità dirette a salvaguardarne l'unitarietà nonché a favorire la multidisciplinarità e la interdisciplinarità, il potenziamento di poli di eccellenza e gli accorpamenti territoriali;

f) dovrà essere assicurata una equilibrata distribuzione della rete scientifica sul territorio nazionale;

g) le proposte concernenti l'istituzione di nuovi istituti costituiti esclusivamente dalla confluenza di centri di studio potranno essere prese in considerazione, di norma, soltanto se il progetto di aggregazione risulti adeguatamente motivato sul piano scientifico;

h) laddove necessario, perché non coerenti con l'attuazione di progetti specifici dell'ente, talune linee di ricerca potranno essere dismesse. Al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito il CNR può concludere, con università e altri enti pubblici di ricerca, convenzioni ed accordi, con i quali:

1) può essere distaccato a tempo determinato personale del CNR, per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 19 e nel rispetto dei principi sul diritto di opzione di cui al successivo art. 28. Il personale che cessi dal servizio durante il distacco non viene sostituito;

2) viene disciplinato l'uso delle attrezzature scientifiche del CNR eventualmente destinate allo svolgimento delle attività di ricerca;

3) viene definito il concorso finanziario del CNR.

Art. 27.

Revisione straordinaria della rete scientifica. Norme transitorie

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 26 il consiglio direttivo individua i nuovi istituti e provvede alla soppressione degli Istituti non confermati e dei centri di studio o alla loro destinazione come sezioni dei nuovi istituti. Tutti i nuovi istituti devono essere comunque operanti a partire dal 1º gennaio 2002.

2. Per i nuovi istituti si applicano, dalla data di costituzione, tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, ivi compresa l'attivazione degli organi, secondo le nuove procedure di nomina, la possibilità di costituire sezioni e di associare ricercatori presso l'istituto.

3. I ricercatori e i professori universitari assegnati per convenzione ai centri di studio alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano assegnati ai centri fino alla revisione di cui all'art. 26. In seguito alla revisione i nuovi istituti che accorpino centri di studio cui è conservata la precedente unità organizzativa e di ricerca possono, a domanda, associare tali ricercatori e professori universitari per una durata non superiore a due anni, con le procedure di cui all'art. 19, comma 3, anche nel caso in cui non siano state ancora stipulate le convenzioni di cui allo stesso articolo.

4. In sede di prima applicazione la nomina dei responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio dei nuovi Istituti è deliberata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore.

5. Il consiglio direttivo può disporre la costituzione in via sperimentale di nuovi istituti, qualora ritenga che la ipotesi di accorpamento necessiti di una verifica di funzionamento in tempi più ristretti rispetto alla ordinaria cadenza della revisione quadriennale di cui all'art. 4, comma 2. In tal caso in luogo del direttore viene nominato, con atto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, un commissario straordinario, il cui incarico ha durata predeterminata. I direttori degli istituti e dei centri di studio accorpati negli istituti sperimentali in carica alla data di costituzione del nuovo istituto assumono le funzioni di responsabile di sezione, con incarico di durata uguale a quella del commissario straordinario. Per gli istituti costituiti in via sperimentale si procede comunque alla costituzione del comitato di istituto e del consiglio scientifico ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. Tali organi sono soppressi anticipatamente rispetto alla durata ordinaria in caso di non conferma dell'istituto sperimentale.

6. Per gli istituti e i centri di studio non ancora sottoposti alla revisione di cui all'art. 26 si provvede al rinnovo degli organi in scadenza, così come previsti dalla disciplina previgente, secondo le seguenti disposizioni:

a) l'istituto o il centro svolge i compiti amministrativi attribuiti dalla normativa previgente;

b) il direttore è nominato con un incarico limitato, fino alla costituzione del nuovo istituto, con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo; alla nomina non si applicano le disposizioni sulla selezione pubblica di cui all'art. 8; al direttore sono attribuiti i poteri e le responsabilità di cui al presente regolamento, in relazione ai compiti attribuiti all'istituto;

c) il consiglio scientifico è rinnovato, sempre con mandato limitato, fino alla costituzione del nuovo istituto, nella attuale composizione; il consiglio scientifico svolge i compiti attribuiti dal presente regolamento al comitato di istituto e al consiglio scientifico.

Art. 28.

Norme sul passaggio del personale di ricerca nei nuovi istituti

1. I ricercatori degli istituti e dei centri di studio soggetti a revisione ai sensi dell'art. 26 sono assegnati ai nuovi istituti successivamente costituiti secondo regole definite dal consiglio direttivo che rispettino i seguenti criteri generali:

a) per i nuovi istituti risultanti dall'accorpamento di istituti e centri cui è conservata la precedente unità organizzativa e di ricerca i ricercatori sono automaticamente assegnati al nuovo istituto, salvo che non facciano domanda di assegnazione a diverso nuovo istituto;

b) in tutti gli altri casi l'assegnazione ai nuovi istituti deve avvenire nel rispetto del diritto di opzione del ricercatore;

c) sulla richiesta di opzione si pronuncia il comitato dell'istituto interessato;

d) qualora nessuno degli istituti cui è presentata domanda di assegnazione si pronunci positivamente, l'assegnazione è disposta con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 29.

Trasformazione delle aree di ricerca

1. Entro il 31 luglio 2000 le aree di ricerca operanti sulla base della disciplina previgente sono sottoposte a revisione al fine della costituzione delle nuove aree di ricerca, secondo le disposizioni di cui al Titolo VII del presente regolamento. Il provvedimento di costituzione di ciascuna nuova area di ricerca provvede alla soppressione della precedente area di ricerca.

2. In ogni caso le aree di ricerca operanti sulla base della disciplina previgente decadono alla data del 31 dicembre 2000.

3. Dalla data di costituzione delle nuove aree di ricerca e fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 5, il personale in servizio presso le soppresse aree di ricerca resta assegnato allo svolgimento dei compiti relativi ai servizi comuni dell'area.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1967, n. 33) recante «Approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche»;

b) l'ordinamento dei servizi del CNR di cui al decreto del Presidente del CNR n. 11320 del 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il decreto del Presidente del CNR n. 6241 del 7 settembre 1979, concernente il regolamento del personale, per le parti incompatibili.

00A0644

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015447).

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13, comma 2 lettera *d),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la nota Prot. n 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso;

EMANA

l'unito regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2000

Il presidente: BIANCO

Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Amministrazione centrale
Definizione. Linee fondamentali di organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR; individua gli uffici di maggiore rilevanza, ne determina le competenze e disciplina i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.

2. Per amministrazione centrale si intende il complesso degli uffici che svolgono le funzioni attribuite al CNR dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato «decreto di riordino», non attribuite agli istituti ed ai programmi nazionali e internazionali di ricerca, di séguito denominate «strutture di ricerca».

3. L'amministrazione centrale svolge compiti di supporto agli organi del CNR, compiti di supporto amministrativo alle attività delle strutture di ricerca, nonché i compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'art. 2 del decreto di riordino.

4. Nella organizzazione degli uffici, il presente regolamento nonché tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale, rispettano i seguenti principi generali:

a) massimo possibile snellimento delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e decentramento di funzioni verso le strutture di ricerca;

b) distinzione tra compiti riservati agli organi di governo e compiti riservati alla dirigenza amministrativa, da adeguarsi, ai sensi degli articoli 3, comma 4, 15, comma 2, e 27-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, alla particolare natura del CNR;

c) massima funzionalità complessiva del CNR rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

d) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

e) collegamento delle attività degli uffici centrali e delle strutture di ricerca, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

f) garanzia della imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

g) possibilità di costituire, per lo svolgimento delle attività istituzionali del CNR di cui all'art. 2 del decreto di riordino e di ogni altra attività connessa, strutture esterne, anche nella forma di società di diritto privato, con controllo dell'ente e con possibile partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati. La costituzione di tali strutture è deliberata dal consiglio direttivo.

5. L'amministrazione centrale costituisce un unico centro di spesa ai sensi del regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del CNR, di séguito denominato «regolamento di contabilità».

Art. 2.

Dirigenza

1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla dirigenza si applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale nonché ai direttori degli istituti e dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, ai responsabili delle sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'istituto, ai presidenti e agli eventuali responsabili dei servizi comuni delle aree di ricerca.

2. Ai dirigenti è riservata in via esclusiva l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.

3. Nelle strutture di ricerca la responsabilità della gestione della ricerca spetta ai direttori, nel rispetto della libertà scientifica e dell'autonomia professionale dei ricercatori.

Art. 3.

Partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali

1. La organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale e delle strutture di ricerca garantisce la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, nonché le pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Nella adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro di cui al comma 1 è garantito il rispetto degli istituti di partecipazione anche con riferimento agli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro, nonché la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

Titolo II - LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL CNR

Art. 4

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo, costituiti sulla base delle disposizioni di cui al presente Capo, sono posti alla dirette dipendenze dei rispettivi organi e svolgono esclusivamente le funzioni di supporto e di raccordo tra gli organi e l'amministrazione, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È escluso lo svolgimento da parte degli uffici di diretta collaborazione di attività amministrative rientranti nelle competenze degli uffici di cui ai successivi artt. 8 e 9, comma 3.

3. Il complesso degli uffici di diretta collaborazione costituisce un unico centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità.

Art. 5.

Uffici di diretta collaborazione. Individuazione e disciplina

1. La individuazione degli uffici di diretta collaborazione e la determinazione dei relativi compiti, nonché delle indennità da corrispondere ai responsabili, è effettuata con deliberazione del consiglio direttivo, su proposta del Presidente, sentito il direttore generale. Non possono essere costituiti più di cinque uffici di diretta collaborazione, ivi compresi l'ufficio di cui al successivo art. 6, comma 4 e l'ufficio di cui all'art. 38, comma 5, del regolamento di contabilità.

2. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione dipendono funzionalmente dal Presidente e svolgono la propria attività secondo le direttive da lui impartite.

Capo II

VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Art. 6.

Valutazione e controllo strategico

1. La funzione di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è assicurata da un organo collegiale composto da tre esperti, di cui due esterni al CNR, nominati dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo.

2. L'attività di valutazione e controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonché alla identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.

3. L'organo collegiale di cui al comma 1 opera in autonomia e risponde direttamente al Presidente e al consiglio direttivo, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attività svolta; si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal comitato di cui all'art. 5 del decreto di riordino e dai competenti uffici di controllo di gestione.

4. L'organo collegiale di cui al comma 1 si avvale del supporto organizzativo, amministrativo e informatico di un apposito ufficio dell'amministrazione centrale, da inquadrare tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al Capo I.

Capo III

Compiti dell'amministrazione centrale e livelli organizzativi degli uffici dirigenziali

Art. 7

Compiti dell'amministrazione centrale

1. Sono compiti dell'amministrazione centrale del CNR:

a) la programmazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali, finanziarie e patrimoniali;

b) l'attivazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

c) il supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento della rete degli istituti;

d) il supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento dei compiti istituzionali, così come definiti dall'art. 2 del decreto di riordino;

e) il supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento dei compiti di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca svolta o promossa dal CNR;

f) i servizi tecnici e di supporto, che comprendono: la elaborazione dati, le reti di comunicazione, i compiti di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, la consulenza legale e giuridico-amministrativa e il contenzioso, le relazioni con il pubblico, la statistica, i compiti relativi alla funzione di ragioneria, il servizio del patrimonio, l'acquisizione e gestione del personale in servizio presso l'amministrazione centrale, nonché lo svolgimento di compiti relativi al personale delle strutture di ricerca mantenuti a livello centrale, il supporto tecnico-immobiliare, i servizi generali della sede centrale, la biblioteca centrale.

2. I compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono attribuiti al direttore generale che li svolge attraverso la direzione generale di cui al successivo art. 9, comma 3.

3. Tutti gli altri compiti dell'amministrazione centrale sono attribuiti agli uffici di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Livelli organizzativi degli uffici dirigenziali

1. Gli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale sono articolati nei seguenti livelli organizzativi:

a) dipartimenti, da costituirsi, nel limite massimo di quattro, con delibera del consiglio direttivo, che provvede a distribuire tra essi le competenze di cui all'art. 7, comma 3;

b) servizi, articolazioni dei dipartimenti, da costituirsi con atto del competente direttore di dipartimento, di intesa con il direttore generale.

2. I dipartimenti e i servizi sono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità.

Titolo III - IL DIRETTORE GENERALE

Art. 9.

Direttore generale. Compiti

1. Il direttore generale è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo, sovraintende e coordina l'attività dei dirigenti dell'amministrazione centrale. A tal fine:

a) sovraintende alla gestione al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

b) coadiuva il Presidente nella predisposizione del documento dei piani di gestione, contenente gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per l'attività di competenza dei diversi centri di responsabilità, nonché nella predisposizione del bilancio pluriennale;

c) dirige, coordina e controlla l'attività dei direttori dei dipartimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti degli stessi direttori, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) promuove la semplificazione amministrativa, relativamente alla organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, secondo le direttive del consiglio direttivo e d'intesa con i direttori dei dipartimenti.

2. Il direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti del CNR.

3. Il direttore generale organizza lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e quelli attribuiti dall'art. 7, comma 2, attraverso gli uffici della direzione generale. Tali uffici sono posti al medesimo livello organizzativo dei servizi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*. La direzione generale è centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità.

4. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo e assiste alle riunioni del comitato di consulenza scientifica.

Art. 10.

Nomina

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del consiglio direttivo.

2. L'incarico, rinnovabile una sola volta, ha durata non superiore a quattro anni, che non può eccedere quella del mandato del Presidente.

3. La nomina è preceduta da una selezione pubblica su bando, con valutazione comparativa dei curricula professionali, eventualmente integrata da un colloquio. Il bando è predisposto con deliberazione del consiglio direttivo e definisce i requisiti professionali e di impegno per l'attribuzione dell'incarico.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di lavoro di diritto privato, stipulato dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. L'incarico è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attività professionali. Il direttore generale, se pubblico dipendente, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

5. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del CNR e non può ricoprire gli incarichi elettivi di cui all'art. 4, comma 9, del decreto di riordino.

Titolo IV - LA DIRIGENZA

Capo I

Incarichi e competenze dei dirigenti

Art. 11.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.

2. Tutti gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono conferiti a tempo determinato.

3. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 30 per cento dei dirigenti amministrativi in servizio, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dal profilo di ricercatore o tecnologo degli altri enti pubblici di ricerca o, infine, a ricercatori e professori delle università. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. Il contratto è stipulato dal dirigente competente, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

5. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su incarico del direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici. Le modalità e i criteri generali per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con deliberazione del consiglio direttivo. Per gli stessi fini il direttore generale si avvale anche del personale di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 12.

Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nel documento dei piani di gestione.

2. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi disciplinati dal successivo Capo II, comportano per il dirigente interessato la revoca dall'incarico e la destinazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'art. 11, comma 5.

3. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 2, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 13.

Nomina e funzioni dei direttori dei Dipartimenti

1. I direttori dei dipartimenti sono nominati con decreto del Presidente, su proposta del direttore generale, tra i dirigenti amministrativi, i ricercatori e i tecnologi del CNR, ovvero tra gli esperti di cui all'art. 11, comma 3.

2. I direttori dei dipartimenti:

a) curano l'attuazione dei piani e dei programmi di gestione, secondo le direttive del direttore generale;

b) adottano gli atti relativi all'organizzazione dei servizi all'interno del dipartimento e propongono al direttore generale la nomina dei relativi responsabili tra i dirigenti assegnati al dipartimento;

c) definiscono e aggiornano il piano annuale delle attività del dipartimento, anche mediante periodiche conferenze con i dirigenti;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propongono al direttore generale l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 12.

Art. 14.

Nomina e funzioni dei responsabili dei servizi

1. I dirigenti responsabili dei servizi compresi nei dipartimenti e degli uffici della direzione generale sono nominati con atto del direttore generale, su proposta, per i servizi compresi nei dipartimenti, del direttore di dipartimento. I dirigenti sono nominati tra i dirigenti amministrativi, i ricercatori e i tecnologi del CNR assegnati al dipartimento o alla direzione generale, ovvero tra gli esperti di cui all'art. 11, comma 3.

2. Ai dirigenti responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. I dirigenti, nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui al precedente comma 2 e sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle priorità definiti dal documento dei piani di gestione:

a) esercitano i poteri in materia di entrate e di spese, per quanto di competenza, nonché i poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti e delle attività di competenza degli uffici;

b) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

c) curano la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

d) verificano il carico di lavoro e la produttività di ogni singolo dipendente;

e) provvedono alla gestione del personale assegnato e adottano iniziative, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, la attivazione delle sanzioni disciplinari di competenza, il trasferimento ad altro servizio o ufficio e il collocamento in mobilità;

f) attribuiscono al personale i trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

g) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio o all'ufficio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

h) provvedono, per quanto di competenza, alle misure concernenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Capo II

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 15

Valutazione. Principi generali

1. Il consiglio direttivo, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, disciplina con propria deliberazione la cadenza, le modalità e i criteri generali per l'attività di valutazione dei dirigenti.

2. La valutazione ha per oggetto, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro e allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate.

3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 12. Tali misure si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.

Art. 16.

Valutazione. Competenze

1. La valutazione dei dirigenti responsabili dei servizi compresi nei dipartimenti è proposta dai direttori di dipartimento ed è approvata dal direttore generale. Per i dirigenti degli uffici della direzione generale la valutazione spetta al direttore generale.

2. La valutazione dei direttori di dipartimento è proposta dal direttore generale ed è approvata dal Presidente.

TITOLO V - PROCEDURE DI DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL CNR

Art. 17

Dotazione organica

1. Con la dotazione organica sono stabilite, con criteri di flessibilità e di coerenza con il piano triennale di attività, le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del CNR.

2. La dotazione organica è determinata previa verifica degli effettivi fabbisogni, in rapporto alla organizzazione complessiva del CNR.

Art. 18

Determinazione

1. La dotazione organica complessiva è determinata, nel rispetto del piano triennale, con deliberazione del consiglio direttivo, su proposta del direttore generale.

2. La dotazione organica è ridefinita periodicamente e comunque con cadenza triennale, in occasione della definizione del piano triennale di attività, nonché quando risulti necessario a séguito di riorganizzazione delle strutture scientifiche e degli uffici o in caso di attribuzione di nuove funzioni.

3. La dotazione organica è determinata previo confronto con le organizzazioni sindacali.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE

Art. 19.

Riorganizzazione degli uffici e decentramento di funzioni alle strutture scientifiche

1. La deliberazione del consiglio direttivo che individua, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a),* i dipartimenti è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La riorganizzazione degli uffici prevista dal presente regolamento è operativa a partire dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1. Tale riorganizzazione ha carattere sperimentale per la durata di un anno, al termine del quale il direttore generale può formulare al consiglio direttivo nuove proposte di individuazione dei dipartimenti, con diversa distribuzione delle competenze tra i dipartimenti e tra essi e la direzione generale, sempre nel rispetto del limite massimo per la costituzione dei Dipartimenti di cui all'art. 8.

3. Agli istituti riorganizzati secondo i criteri e le procedure di cui al regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR, di séguito denominato «regolamento Istituti», le nuove competenze amministrative di gestione sono attribuite entro sei mesi dalla data di nuova costituzione.

4. L'amministrazione centrale continua ad assicurare le competenze amministrative non trasferite, con riferimento agli istituti non riorganizzati e ai centri di studio, fino al compimento del processo di revisione di cui all'art. 26 del regolamento istituti, attraverso uffici speciali e temporanei da costituire presso i competenti dipartimenti.

5. Il fabbisogno di personale necessario alla riorganizzazione del CNR sarà coperto mediante trasferimenti alle strutture di ricerca di personale adeguato allo svolgimento dei nuovi compiti nonché attribuendo, in sede di programmazione delle nuove assunzioni, la priorità alle esigenze della rete scientifica. In ogni caso in séguito alla riorganizzazione si dovrà ottenere una significativa riduzione del personale in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 20.

Valutazione dei dirigenti

1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla valutazione dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione centrale si applicano in séguito alla preposizione ai nuovi uffici e dopo un periodo di almeno un anno dall'attribuzione dell'incarico.

Art. 21.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e in particolare:

a) l'ordinamento dei servizi del CNR di cui al decreto del Presidente del CNR n. 11320 del 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il decreto del Presidente del CNR n. 14600 del 15 gennaio 1998;

b) le disposizioni del decreto del Presidente del CNR n. 6241 del 7 settembre 1979, concernente il regolamento del personale, per le parti incompatibili.

00A0645

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015448).

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13 comma 2 lettera *d),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la nota Prot. n 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso;

E m a n a

l'unito regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2000

Il presidente: Bianco

Regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche

Parte prima - DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Articolazione del sistema contabile

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, adotta un sistema contabile di tipo finanziario, patrimoniale ed economico.

2. L'esercizio costituisce il termine di riferimento temporale del sistema contabile ed ha una durata annuale coincidente con l'anno solare.

3. Ai tre tipi di contabilità, previsti dal comma 1, provvedono rispettivamente il servizio finanziario, il servizio patrimonio ed il servizio per la contabilità economica.

4. Il servizio finanziario si compone della funzione di programmazione e della funzione di ragioneria. La funzione di programmazione riguarda gli adempimenti relativi al bilancio del CNR ed al consolidamento dei conti dell'ente ed è svolta a livello di direzione generale. La funzione di ragioneria concerne gli adempimenti relativi ai bilanci dei centri di spesa ed è svolta dall'ufficio di ragioneria della struttura amministrativa centrale e dalle segreterie amministrative degli Istituti e dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, di seguito denominati «strutture di ricerca», e delle aree di ricerca. Tra le strutture di ricerca possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento in comune delle funzioni di ragioneria. Per le sezioni territorialmente distinte degli Istituti sono costituiti uffici distaccati della segreteria amministrativa.

5. Il servizio patrimonio riguarda la tenuta degli inventari patrimoniali. In particolare: la tenuta dell'inventario generale dell'ente e dell'inventario della struttura amministrativa centrale e dei programmi nazionali e internazionali di ricerca è curata da apposito ufficio dell'amministrazione centrale; la tenuta degli inventari degli Istituti e delle aree di ricerca è curata dalle relative segreterie amministrative. I responsabili dei centri di responsabilità di primo e di secondo livello, in qualità di consegnatari, rispondono personalmente dei beni loro affidati.

6. Il servizio per la contabilità economica, attraverso gli uffici preposti alla funzione di ragioneria, cura la rilevazione dei costi e dei ricavi e, attraverso la direzione generale e le segreterie amministrative, fornisce il supporto tecnico alla formazione dei piani di gestione di primo e secondo livello ed elabora periodiche rilevazioni economiche sull'andamento della gestione.

Art. 2.

Articolazione organizzativa

1. Ai fini della gestione, l'assetto organizzativo dell'ente si compone dei centri di responsabilità e dei centri di spesa.

2. I centri di responsabilità costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e dispongono di un piano di gestione che definisce i risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori produttivi da impiegare.

3. I centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio per provvedere alle spese finali dell'ente, in modo da svolgere, a favore di uno o più centri di responsabilità, i relativi procedimenti contabili.

Art. 3.

Centri di responsabilità

1. L'organizzazione dell'ente per centri di responsabilità si articola su due distinti livelli.

2. Il primo livello è composto dal complesso degli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR, dalla direzione generale, dai dipartimenti, da ciascuna delle strutture scientifiche. I piani di gestione dei centri di responsabilità di primo livello sono definiti dal Presidente, con la diretta partecipazione dei centri ai sensi del successivo art. 12, comma 2, e sono rappresentati dal documento dei piani di gestione.

3. Il secondo livello è composto dagli uffici della direzione generale, dai servizi interni dei dipartimenti, dalle aree di ricerca e dalle articolazioni degli Istituti di cui all'art. 3 del Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR, di seguito denominato «regolamento Istituti». I piani di gestione dei centri di secondo livello sono definiti dal responsabile del centro di primo livello a cui afferiscono, con la partecipazione dei responsabili dei centri di secondo livello.

4. I piani di gestione dei centri di primo livello possono determinare la quota parte di risorse da destinare a ciascuno dei centri di secondo livello che vi afferiscono.

5. Ciascun centro di responsabilità può utilizzare l'attività svolta da altri centri di responsabilità. In tal caso, le rilevazioni economiche sono effettuate in modo da evidenziare i differenti ambiti di responsabilità gestionale.

Art. 4.

Centri di spesa

1. Sono centri di spesa la struttura amministrativa centrale, le strutture di ricerca e le aree di ricerca.

2. Al fine di realizzare con gradualità un riassetto organizzativo dell'ente ispirato al decentramento ed alla semplificazione, il consiglio direttivo determina, con riguardo alle tipologie di spesa o a specifiche iniziative, le competenze dei vari centri di spesa.

3. Gli istituti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del regolamento Istituti, conferiscono le necessarie risorse finanziarie alle aree di ricerca nelle quali sono localizzati.

4. In relazione agli organi preposti alla gestione finanziaria, i centri di spesa si articolano in unità organizzative, ciascuna delle quali corrisponde all'organo che, ai sensi del successivo art. 27, comma 1, è competente a costituire rapporti obbligatori, o ad accertarne l'esistenza. Tali organi dispongono, a tal fine, delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 22, commi 4 e 5.

Art. 5.

Rapporti tra centri di spesa e centri di responsabilità

1. A ciascun centro di spesa afferisce uno o più centri di responsabilità di primo o di secondo livello ed al relativo bilancio sono imputate le spese necessarie a realizzare le iniziative e ad acquisire i fattori produttivi previsti nei rispettivi piani di gestione. Ciascun centro di spesa può operare anche a favore di centri di responsabilità diversi da quelli ad esso afferenti.

2. Ciascuna unità organizzativa dei centri di spesa corrisponde ad uno o più centri di responsabilità e la sua attività finanziaria può riguardare anche altri centri di responsabilità afferenti al medesimo o a diverso centro di spesa.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, si applica l'art. 3, comma 5, qualora ricorrano i presupposti per differenziare i reciproci ambiti di responsabilità gestionale, altrimenti i costi rappresentati dalla specifica spesa sono imputati soltanto al centro di responsabilità «servito».

Art. 6.

Bilanci finanziari

1. È vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio del CNR e dei bilanci dei centri di spesa.

2. I bilanci dell'ente si conformano ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dell'equilibrio finanziario.

3. In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall'andamento degli specifici capitoli di entrata da cui le risorse disponibili provengono.

Art. 7.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito ed è svolto sulla base di apposita convenzione sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa in favore dei centri di spesa e deve consentire di movimentare su più agenzie i conti intestati ai centri di spesa articolati in strutture distaccate. La convenzione deve inoltre stabilire che l'istituto incaricato del servizio di cassa, qualora non disponga di propri sportelli nei comuni in cui hanno sede i centri di spesa e le relative sezioni distaccate, si deve avvalere di altri istituti di credito.

3. I rapporti con l'istituto incaricato del servizio di cassa sono intrattenuti per via informatica, mediante la rete dell'ente.

TITOLO II - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8.

Piano di gestione e documento dei piani di gestione

1. Il piano di gestione di ciascun centro di responsabilità determina, anche in una prospettiva pluriennale:

a) le iniziative da realizzare ed i risultati da raggiungere;

b) le risorse ed i mezzi messi a disposizione del centro;

c) gli eventuali ricavi derivanti dall'attività del centro.

2. Per le risorse ed i mezzi viene quantificato il loro valore monetario, indicando, se trattasi di fattori produttivi a fruizione pluriennale, la quota di ammortamento da riferire all'esercizio.

3. Per i ricavi sono specificati quelli derivanti da soggetti terzi. Il piano di gestione, in conformità agli indirizzi espressi dal consiglio direttivo, determina i limiti alle attività che il centro di responsabilità può svolgere a favore di soggetti terzi e stabilisce la quota parte dei relativi ricavi da destinare alla copertura dei costi generali dell'ente.

Art. 9.

Bilancio pluriennale del CNR

1. Il bilancio di previsione pluriennale del CNR ha una durata uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato ed è formulato, annualmente, previo aggiornamento del precedente bilancio.

2. Il bilancio pluriennale del CNR è formulato in termini di sola competenza e, per ciascun capitolo di entrata o di spesa, indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quelli da esso considerati;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare nel corso del primo esercizio considerato e l'entità delle assegnazioni che, per il medesimo esercizio, sono disposte a favore dei singoli centri di spesa;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare per ciascuno degli esercizi successivi al primo e l'entità delle risorse che si prevede di assegnare, in tali esercizi, ai singoli centri di spesa.

3. Le previsioni di entrata di cui al comma 2 riguardano tutte le risorse finanziarie comunque spettanti all'ente, comprese quelle derivanti dall'attività svolta dalle singole strutture di ricerca.

4. Come prima posta delle entrate o spese di cui alla lettera *b)* del comma 2 è iscritto, rispettivamente, l'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente a quelli considerati dal bilancio. Con l'approvazione del conto consuntivo è accertato l'effettivo ammontare dell'avanzo di amministrazione e le relative disponibilità sono successivamente assegnate ai singoli centri di spesa: a tal fine, il presunto avanzo di amministrazione è iscritto tra le spese nel fondo speciale di cui al comma successivo. Nel caso di presunto disavanzo di amministrazione, in apposito allegato sono illustrati i modi con cui ne è garantita la copertura.

5. Tra le spese previste in bilancio è iscritto un fondo speciale ed un fondo di riserva. Nel fondo speciale è stanziato il presunto avanzo di amministrazione fino a quando non ne sia formalmente accertato l'ammontare e sono comunque accantonate le risorse che il Consiglio direttivo non abbia ancora definitivamente destinato. Il fondo di

riserva, il cui importo non può superare il 2,5 per cento delle complessive previsioni di spesa, è utilizzato per iscrivere nei competenti capitoli le somme necessarie ai centri di spesa:

a) per provvedere alle spese che abbiano carattere obbligatorio o siano necessarie all'accertamento o riscossione delle entrate;

b) per provvedere alle spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano essere rinviate senza compromettere i fini istituzionali dell'ente.

c) per fronteggiare le eventuali spese aggiuntive di cui all'art. 18, comma 7.

Art. 10.

Equilibrio del bilancio pluriennale

1. Il totale degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, alle previsioni di entrata, comprensive di quelle derivanti dal ricorso al mercato finanziario.

2. L'entità del ricorso al mercato finanziario, iscritta in bilancio, è determinata con apposita delibera, adottata dal consiglio direttivo a maggioranza dei componenti, in occasione della approvazione del bilancio, e costituisce autorizzazione alla stipulazione delle relative operazioni.

3. L'entità dell'indebitamento patrimoniale non può essere superiore alle spese di investimento risultanti dal bilancio, incrementate della parte di residui passivi d'investimento eccedenti i mutui e prestiti già contratti.

4. In ciascun esercizio non può essere consentita la contrazione di mutui e prestiti in misura tale che i complessivi oneri di ammortamento, considerati al netto degli eventuali contributi concessi al CNR, superino i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

5. Al bilancio annuale è allegato un prospetto illustrativo che fornisce la dimostrazione della osservanza dei limiti previsti dai commi 3 e 4.

6. Con apposita delibera, adottata dal consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio, può essere stabilito il limite oltre cui, nel primo degli esercizi considerati dal bilancio, i centri di spesa non possono assumere obbligazioni a scadenza differita o pluriennale. Tale limite è fissato in misura percentuale degli stanziamenti destinati ai singoli centri di spesa e può essere fissato in misura differente per ciascun centro di spesa.

Art. 11.

Struttura del bilancio pluriennale del CNR

1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate nei seguenti titoli:

titolo primo, entrate derivanti da trasferimenti;

titolo secondo, entrate derivanti dalla vendita di prodotti e da prestazioni di servizi;

titolo terzo, entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti;

titolo quarto, entrate diverse;

titolo quinto, entrate derivanti dal ricorso al mercato finanziario.

2. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate sono ulteriormente ripartite in categorie, secondo la loro provenienza, ed in capitoli, secondo il tipo di cespite. Devono comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli, le entrate a destinazione vincolata.

3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate nelle seguenti parti:

Parte prima: trasferimenti ai centri di spesa;

Parte seconda: somme non attribuibili.

4. Le spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli, categorie, sezioni e capitoli. I titoli riguardano la natura economica della spesa, a seconda si tratti di investimenti, del rimborso prestiti o di altre spese. Le categorie considerano il tipo di centri di spesa a cui le relative risorse sono destinate e riguardano le strutture di ricerca e la struttura amministrativa centrale. Le sezioni considerano la destinazione delle risorse alle funzioni istituzionali dell'ente e riguardano la dotazione dei centri di spesa, la promozione della ricerca, le partecipazioni a consorzi e società e le convenzioni, le relazioni internazionali dell'ente, la formazione e le borse di studio, la valorizzazione dello sviluppo precompetitivo ed il trasferimento tecnologico. I capitoli riguardano i singoli centri di spesa, nel caso delle categorie destinate agli istituti ed ai programmi nazionali, e le diverse tipologie di intervento, nel caso della categoria destinata alla struttura amministrativa centrale.

5. Le spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti rispettivamente il fondo speciale ed il fondo di riserva.

6. In apposito documento allegato al bilancio sono specificate le entrate con vincolo di destinazione e le spese ad esse correlate, con indicazione del tipo di destinazione e del relativo ammontare.

Art. 12.

Procedimento di adozione dei piani di gestione e del bilancio pluriennale del CNR

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, i centri di responsabilità di primo livello predispongono un documento programmatico con cui individuano le linee di attività e di sviluppo per il triennio e le richieste di risorse e mezzi per ciascuno dei relativi esercizi. Ciascun programma nazionale e internazionale predispone il proprio documento in coerenza con il rispettivo studio di fattibilità approvato dal consiglio direttivo.

2. Il Presidente, coadiuvato dal direttore generale, predispone il documento dei piani di gestione. A tal fine il direttore generale valuta la compatibilità finanziaria dei documenti presentati dai centri di responsabilità e la loro fattibilità in relazione ai dati della precedente gestione, a quelli provvisori della gestione in corso ed al grado di funzionalità dimostrato dal centro. Il Presidente valuta la coerenza dei documenti presentati dai centri di responsabilità con gli obiettivi generali dell'ente e la loro conformità al piano triennale di attività. Il Presidente ed il direttore generale acquisiscono ulteriori elementi di valutazione mediante il confronto diretto con i centri di responsabilità.

3. Sulla base del documento dei piani di gestione, il Presidente, coadiuvato dal direttore generale, predispone il bilancio pluriennale che, entro il 20 ottobre di ciascun anno, viene presentato al consiglio direttivo, con allegato il documento dei piani di gestione, e al collegio dei revisori per la predisposizione della relazione entro il 5 novembre.

4. Entro il 15 novembre il consiglio direttivo approva il bilancio pluriennale, che comprende la relazione del Presidente. Il bilancio viene trasmesso, con allegata la relazione del collegio dei revisori, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al dipartimento della funzione pubblica.

5. A seguito della approvazione del bilancio pluriennale, il Presidente, con il procedimento di cui ai precedenti commi, determina in via definitiva il documento dei piani di gestione.

6. A seguito della adozione definitiva del documento dei piani di gestione, i responsabili dei centri di responsabilità di primo livello provvedono alla determinazione dei piani di gestione dei centri di responsabilità di secondo livello.

Art. 13.

Attribuzione ai centri di responsabilità dei mezzi già a disposizione dell'ente

1. A seguito dell'adozione del documento dei piani di gestione, la direzione generale provvede ad adeguare le dotazioni di personale e di beni patrimoniali dei centri di responsabilità di primo livello. In relazione alla assegnazione di beni del patrimonio viene aggiornata l'annotazione negli inventari dei relativi consegnatari.

2. I beni inventariati, fino a quando non siano ammortizzati o non siano alienati, vengono imputati tra i costi del centro di responsabilità per il quale furono acquistati, salvo il caso in cui siano assegnati dal documento dei piani di gestione ad altro centro di responsabilità o ne sia stata accertata la perdita.

Art. 14.

Assestamento e variazioni al bilancio

1. Sulla base del rendiconto finanziario e dei risultati della gestione in corso nonché delle relazioni presentate dai centri di spesa, il Presidente, coadiuvato dal direttore generale, predispone l'assestamento del bilancio.

2. Qualora dal rendiconto finanziario sia stato accertato un disavanzo di amministrazione superiore a quello iscritto in bilancio in via presuntiva, con la delibera di assestamento vengono adottate le misure necessarie a riportare in pareggio il bilancio.

3. Il bilancio di assestamento è presentato entro il 15 giugno al consiglio direttivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori, ed è approvato entro il 30 giugno. Successivamente alla approvazione, il bilancio di assestamento, con allegata la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al dipartimento della funzione pubblica.

4. Qualora fatti sopravvenuti in corso di esercizio richiedano modifiche al bilancio, il consiglio direttivo adotta le necessarie variazioni di bilancio. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria; sono vietati gli storni tra i residui e la competenza.

5. Sono consentite al Presidente le seguenti variazioni del bilancio:

a) quelle connesse ai prelevamenti dal fondo di riserva, che devono essere comunicate al consiglio direttivo entro quindici giorni;

b) quelle occorrenti per l'iscrizione di entrate destinate a specifici centri di spesa e per l'iscrizione delle corrispondenti spese;

c) quelle connesse a nuove o maggiori entrate allorché le relative risorse siano destinate ad incrementare il fondo speciale.

Art. 15.

Aggiornamento del documento dei piani di gestione

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno i centri di responsabilità elaborano apposite relazioni con cui propongono e giustificano le modifiche da apportare ai rispettivi piani di gestione. Il Presidente, tenendo conto di tali relazioni, delle indilazionabili esigenze comunque segnalate dai centri di responsabilità o delle variazioni eventualmente apportate al bilancio, ridefinisce il documento dei piani di gestione con la procedura di cui all'art. 12.

2. Qualora la ridefinizione del documento dei piani di gestione richieda una diversa assegnazione di risorse finanziarie ai centri di spesa, le relative variazioni di bilancio sono adottate ai sensi dell'art. 14.

Titolo III - GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

Gestione del bilancio pluriennale del CNR

Art. 16.

Realizzazione delle entrate

1. L'accertamento delle entrate avviene sul bilancio dell'esercizio nel corso del quale diventano liquide ed esigibili.

2. Qualora si tratti di entrate derivanti dall'attività svolta dai centri di spesa, il loro accertamento è disposto, sul bilancio del CNR, dal competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria. Per tutte le altre entrate, l'accertamento è disposto, sul bilancio del CNR, dall'ufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria.

3. Le entrate sono riscosse allorché il soggetto che vi è tenuto effettua il pagamento della relativa somma all'ente, tramite l'istituto incaricato del servizio di cassa o altro ufficio o agente a ciò autorizzato ovvero mediante il servizio dei conti correnti postali, e l'ente ne ha avuto comunicazione. Per le somme riscosse viene rilasciata quietanza secondo modalità idonee a consentire il riscontro delle riscossioni effettuate.

4. Con la delibera di approvazione del rendiconto finanziario del CNR, il Consiglio direttivo dispone la non iscrizione, o la cancellazione, dei residui inerenti crediti di modesto ammontare e determina l'importo unitario massimo dei crediti da non iscrivere o cancellare: tale delibera comporta l'esonero di qualsiasi eventuale responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate.

Art. 17.

Indebitamento

1. Il Presidente stipula le singole operazioni di indebitamento patrimoniale nei limiti fissati dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 10 ed in relazione all'effettivo fabbisogno di liquidità dell'ente.

2. Nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio, è possibile accendere anticipazioni alle condizioni stabilite dalla convenzione con l'istituto incaricato del servizio di cassa. Le anticipazioni sono automaticamente accese allorché, in mancanza di disponibilità di cassa, pervengono al cassiere mandati di pagamento da estinguere; esse possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare momentanee deficienze di cassa e vanno estinte alla chiusura dell'esercizio.

Art. 18.

Gestione delle spese

1. Le somme di cui alla lettera *b)* dell'art. 9, comma 2, stanziate nella Parte prima dello stato di previsione della spesa, sono assegnate ai singoli centri di spesa, cui si riferiscono i relativi capitoli, e si intendono impegnate a seguito della approvazione o variazione del bilancio.

2. Le somme di cui al comma 1 sono accreditate ai singoli centri di spesa in appositi conti ad essi intestati presso l'istituto incaricato del servizio di cassa. A tal fine sono emessi sui capitoli del bilancio del CNR mandati di pagamento a favore di ciascun centro di spesa.

3. Gli accreditamenti a favore dei centri di spesa sono effettuati in conformità al principio di unità del bilancio, di cui all'art. 6, e secondo i seguenti criteri:

a) tenendo conto del fabbisogno di liquidità dei singoli centri di spesa;

b) in modo da consentire ai centri di spesa di procedere senza ritardo, compatibilmente con la situazione di cassa del CNR, ai pagamenti di loro competenza;

c) utilizzando prioritariamente le somme disponibili nei residui iscritti in bilancio.

4. Per le giacenze che nel corso dell'esercizio si verifichino sul conto intestato a ciascun centro di spesa viene imputato ai centri di responsabilità che ad esso afferiscono un costo figurativo corrispondente all'onere per le anticipazioni previsto dalla convenzione con l'istituto incaricato del servizio di cassa.

5. Qualora risulti necessario disporre accreditamenti in misura superiore alla complessiva disponibilità di cassa del CNR, l'emissione dei mandati di pagamento deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

6. Qualora l'impossibilità o inopportunità di accendere anticipazioni con l'istituto incaricato del servizio di cassa impedisca di soddisfare appieno il fabbisogno di liquidità dei centri di spesa, all'accredito delle risorse disponibili si provvede con i seguenti criteri:

a) il relativo importo deve essere proporzionalmente commisurato al fabbisogno di ciascun centro di spesa;

b) devono essere comunque garantiti quei centri di spesa la cui attività abbia prodotto entrate per il CNR, riconoscendo prioritariamente ad essi la differenza tra le riscossioni già effettuate su tali entrate e gli accrediti già disposti a loro favore.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, a favore dei centri di spesa il cui fabbisogno di liquidità non sia stato pienamente soddisfatto viene disposto un finanziamento aggiuntivo, mediante prelevamento dal fondo di riserva, per fronteggiare le eventuali spese aggiuntive sopportate a causa del ritardato pagamento delle relative obbligazioni.

Art. 19.

Rendiconto finanziario del CNR

1. I risultati della gestione finanziaria del CNR sono evidenziati da apposito rendiconto finanziario che, con allegata la relazione del collegio dei revisori, è presentato alla approvazione del consiglio direttivo assieme al conto consuntivo dell'ente.

2. A seguito della approvazione, il rendiconto del CNR è trasmesso, assieme al conto consuntivo dell'ente, che comprende la relazione del Presidente, al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al dipartimento della funzione pubblica ed alla Corte dei conti.

Capo II

Gestione dei centri di spesa

Art. 20.

Bilancio annuale

1. I bilanci annuali dei centri di spesa sono formulati in termini di sola cassa. Per ciascun capitolo essi indicano l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e l'entità delle spese per le quali si consente il pagamento nel corso del medesimo esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono entrate dei centri di spesa le risorse loro assegnate dal bilancio del CNR e quelle ad essi conferite da altri centri di spesa. Le aree di ricerca dispongono delle entrate loro conferite dagli Istituti.

3. Le risorse assegnate ai centri di spesa dal bilancio del CNR comprendono le entrate derivanti dalle attività svolte dai singoli centri, salva la quota parte, determinata ai sensi dell'art. 8, comma 3, da destinare alla copertura dei costi generali dell'ente.

4. Tra gli stanziamenti di spesa è iscritto, in apposito capitolo, il fondo di riserva disciplinato dal successivo art. 23.

5. Le spese finanziate mediante entrate con vincolo di destinazione sono iscritte in bilancio fino a quando non siano realizzate, in modo che il verificarsi di eventuali economie non comporti la rimozione del vincolo di destinazione.

Art. 21.

Equilibrio del bilancio

1. Le spese iscritte in bilancio devono essere contenute nel loro complessivo ammontare entro i limiti delle entrate previste affinché il bilancio risulti comunque in pareggio.

2. I centri di spesa non possono contrarre mutui o prestiti per provvedere alle loro esigenze finanziarie, né possono in alcun caso accendere anticipazioni di cassa.

Art. 22.

Struttura dei bilanci dei centri di spesa

1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate nei seguenti titoli:

Assegnazioni dal CNR;

Trasferimenti pervenuti al CNR con vincolo di destinazione;

Trasferimenti dal CNR per spese di investimento;

Trasferimenti da altri centri di spesa;

Partite di giro.

2. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate sono ulteriormente ripartite in capitoli, secondo il rispettivo cespite.

3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate nelle seguenti parti:

Parte prima: spese finali;

Parte seconda: somme non attribuibili.

4. Le spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli, sezioni, rubriche e capitoli. I titoli riguardano la natura economica della spesa, a seconda si tratti di spese correnti, di investimenti e di rimborsi prestiti. Le sezioni considerano la destinazione delle risorse alle funzioni istituzionali dell'ente e riproducono le sezioni del bilancio del CNR. Le rubriche riguardano l'articolazione organizzativa del centro di spesa, ove esistente. I capitoli riguardano l'oggetto della spesa.

5. Nel bilancio della struttura amministrativa centrale, le rubriche riguardano la direzione generale, i dipartimenti, nonché il complesso degli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR. All'inizio di ciascun esercizio, il direttore generale ed i responsabili dei dipartimenti provvedono a ripartire tra i responsabili dei servizi e degli uffici gli stanziamenti iscritti nelle rispettive rubriche del bilancio.

6. Le spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti rispettivamente il fondo di riserva e le partite di giro.

7. In apposito documento allegato al bilancio sono specificate le spese correlate alle entrate dei titoli II e III ed a quelle indicate dal documento di cui all'art. 11, comma 6. Tali spese devono essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non siano state realizzate o, comunque, non sia cessato il relativo vincolo di destinazione.

Art. 23.

Fondo di riserva

1. Per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio, tra gli stanziamenti di spesa del bilancio è iscritto, in apposito capitolo delle «somme non attribuibili», un fondo di riserva il cui ammontare non può superare il 3 per cento del totale delle spese correnti previste.

2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate esclusivamente per aumentare l'importo di stanziamenti di spesa dimostratisi insufficienti o per istituire stanziamenti nuovi originariamente non previsti.

3. I prelevamenti dal fondo, e le relative destinazioni ad integrazione od istituzione degli altri capitoli di spesa, sono disposti:

a) dal direttore generale, per il bilancio della struttura amministrativa centrale;

b) dal direttore o responsabile del centro di spesa, per i bilanci degli altri centri di spesa.

Art. 24.

Procedimento di adozione del bilancio

1. Ciascun centro di spesa, tenendo conto delle obbligazioni già contratte, del presunto avanzo di cassa e delle risorse ad esso destinate dal bilancio e dal conto dei residui del CNR, adotta il proprio bilancio annuale in coerenza con i piani di gestione dei centri di responsabilità, di primo e secondo livello, che ad esso afferiscono.

2. Il bilancio della struttura amministrativa centrale è approvato dal Presidente. I bilanci dei programmi nazionali e internazionali e delle Aree di ricerca sono presentati, dal direttore o responsabile del centro di spesa, al rispettivo organo collegiale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. I bilanci degli istituti sono approvati dal comitato di istituto. L'approvazione dei bilanci dei centri di spesa deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25.

Assestamento e variazioni del bilancio

1. Successivamente all'approvazione del loro rendiconto finanziario, e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno, i centri di spesa dispongono l'assestamento del bilancio preventivo.

2. I centri di spesa provvedono alla variazione del loro bilancio allorché ciò sia reso necessario dall'emergere di nuove esigenze o dalle modifiche apportate alle previsioni o ai residui passivi del CNR. Ulteriori variazioni ai bilanci dei centri di spesa sono disposte per adeguarne le previsioni alle eventuali modifiche apportate al documento dei piani di gestione, che abbiano riguardo ai centri di responsabilità ad essi afferenti.

3. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se è assicurata la copertura finanziaria.

4. Salvo quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, e dal successivo comma, alle variazioni e all'assestamento del bilancio si provvede con lo stesso procedimento previsto per l'approvazione del bilancio.

5. Sono adottate dal direttore generale, per il bilancio della struttura amministrativa centrale, o dal direttore o responsabile del relativo centro di spesa, per gli altri bilanci, le variazioni necessarie all'attuazione di quanto previsto dal successivo art. 31 nonché quelle che comportino la contestuale iscrizione sia di nuove o maggiori entrate con vincolo di destinazione sia delle spese ad esse correlate.

Art. 26.

Realizzazione delle entrate

1. Le entrate dei centri di spesa sono incassate a seguito dell'accreditamento disposto sui conti aperti a loro favore presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.

2. A seguito della riscossione delle entrate, i centri di spesa emettono reversali d'incasso a firma del responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

Art. 27.

Attività di spesa

1. Nel caso dei programmi nazionali ed internazionali e delle aree di ricerca, i rapporti obbligatori passivi sono costituiti, o ne è accertata l'esistenza, rispettivamente dal direttore o dal relativo responsabile. Negli istituti articolati in sezioni territorialmente distinte, provvedono il direttore ed i responsabili delle relative sezioni, secondo le rispettive competenze; negli istituti privi di tale articolazione, provvede il direttore. Per la struttura amministrativa centrale provvedono, secondo le rispettive competenze, il direttore generale ed i responsabili dei dipartimenti, dei Servizi e degli uffici equiparati.

2. Nell'assumere le obbligazioni, gli organi competenti ai sensi del comma 1 devono tener conto:

a) della massa spendibile riconosciuta al centro di spesa dal bilancio del CNR;

b) delle assegnazioni che il bilancio del CNR ha previsto per gli esercizi successivi a favore del medesimo centro di spesa e dei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 10, comma 6;

c) del vincolo giuridico posto ai pagamenti dagli stanziamenti del bilancio del centro di spesa interessato.

3. Le obbligazioni sono assunte su richiesta del centro di responsabilità destinatario delle prestazioni da acquisire, al cui responsabile è comunque riservato definirne le caratteristiche.

4. Le obbligazioni sono assunte previa attestazione di copertura finanziaria, mediante la quale viene verificata la coerenza della spesa con quanto previsto dal comma 2 ed è accertato che essa non sia suscettibile di pregiudicare l'equilibrio della gestione o di compromettere l'equilibrio dei successivi bilanci. L'attestazione di copertura è rilasciata dal responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

5. Le obbligazioni passive, nel momento in cui si perfezionano, vanno annotate in apposito registro tenuto mediante la rete informatica dell'ente. A tale adempimento provvede l'ufficio competente a rilasciare l'attestazione di copertura finanziaria.

6. Sulla base delle risultanze emerse dalla liquidazione, l'organo che ha contratto il rapporto obbligatorio, o ne ha riconosciuto l'esistenza, richiede l'emissione del mandato di pagamento, allegando la relativa documentazione. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 29, i mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

7. L'istituto incaricato del servizio di cassa provvede ad estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle disponibilità di cassa esistenti sul conto intestato al centro di spesa. I mandati sono estinti tramite pagamento effettuato presso l'istituto incaricato del servizio di cassa e previo rilascio di quietanza da parte del creditore. La convenzione con l'istituto incaricato del servizio di cassa stabilisce ulteriori modalità di estinzione dei mandati, anche al fine di assicurare che al termine dell'esercizio non restino mandati inestinti. Per le ipotesi previste dal successivo art. 31, i mandati di pagamento sono estinti tramite accreditamento nel conto che, presso l'istituto incaricato del servizio di cassa, è intestato al centro di spesa destinatario delle relative somme.

Art. 28.

Pagamenti in forma diretta

1. È possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che l'importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i cinque milioni di lire:

spese d'ufficio;

spese causali;

spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili;

spese postali;

spese per il funzionamento di automezzi;

spese per l'acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili;

spese per missioni e relativi anticipi;

spese di rappresentanza;

spese per materiali di consumo di laboratorio;

spese per seminari e conferenze;

spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.

2. Per i pagamenti che singolarmente non superino lire 500 mila è sufficiente la dichiarazione sull'oggetto e destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilità, dal funzionario che ha effettuato il pagamento, con la quale si dà conto della oggettiva impossibilità di presentare la documentazione giustificativa.

3. I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti, o per mezzo di carte di credito di cui i centri di spesa possono dotarsi in conformità ad apposita disciplina emanata dal consiglio direttivo e comunque con addebito al conto intestato al rispettivo centro di spesa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.

4. Ai fini di cui al comma 3, è costituito un servizio di economato presso la struttura amministrativa centrale e presso gli altri centri di spesa e loro sezioni distaccate.

5. Il direttore generale e i responsabili degli altri centri di spesa conferiscono, secondo le rispettive competenze, l'incarico di economo a dipendenti di ruolo per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile. L'atto di conferimento dell'incarico designa il dipendente di ruolo preposto a sostituire l'economo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 29.

Fondi per spese in contanti

1. Per consentire l'effettuazione di spese in contanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 28, sono costituiti appositi fondi economali. A tal fine gli economi sono dotati, dall'organo che li ha nominati, di apposito fondo, reintegrabile nel corso dell'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, il cui importo non può eccedere l'ammontare annualmente stabilito dal consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio del CNR.

2. Con i fondi di cui al precedente comma gli economi eseguono direttamente i pagamenti in contanti e rimborsano o anticipano ai funzionari competenti le somme per i pagamenti effettuati, o da effettuare, in contanti. Nessun pagamento può essere eseguito dagli economi senza l'autorizzazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 27.

3. Gli economi tengono un registro cronologico generale, sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate, e rendono il conto al competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

Art. 30.

Pagamenti per mezzo di carte di credito

1. Al fine di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, gli economi curano il rilascio di carte di credito a favore di dipendenti dell'ente o di funzionari non legati all'ente da un rapporto di lavoro, individuati dal Presidente, dal direttore generale e dai responsabili dei centri di spesa.

2. Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per provvedere al pagamento delle spese di cui all'art. 28 comma 1, e per le altre tipologie di spesa determinate dal consiglio direttivo.

3. L'istituto incaricato del servizio di cassa provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di spesa le somme addebitate, richiedendo all'ufficio competente del centro di spesa l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 31.

Rapporti finanziari tra centri di spesa e tra unità organizzative

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, qualora i rapporti tra l'unità organizzativa ed il centro di responsabilità non siano definibili preventivamente e di essi non sia possibile tener conto in sede di formazione del bilancio del relativo centro di spesa o del CNR, la spesa gestita dall'unità organizzativa viene incrementata in corso di esercizio, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti o delle assegnazioni gestite dall'unità organizzativa «servita» oppure mediante corrispondente trasferimento di risorse tra i centri di spesa interessati.

Art. 32.

Rendiconti finanziari dei centri di spesa

1. I risultati della gestione finanziaria dei centri di spesa sono evidenziati da appositi rendiconti finanziari ai quali è allegata la situazione definitiva delle obbligazioni passive, che, distintamente per ciascun capitolo, evidenzia la consistenza iniziale, le somme pagate, quelle non più dovute e quelle rimaste da pagare.

2. I rendiconti finanziari dei centri di spesa sono approvati, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio a cui si riferiscono, dall'organo competente ad approvare il bilancio e sono trasmessi, in via telematica, all'ufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria per la predisposizione del rendiconto consolidato dell'ente.

Titolo IV - SCRITTURE CONTABILI E RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

Capo I

Scritture contabili

Art. 33.

Scritture finanziarie

1. Le scritture relative alla gestione del bilancio del CNR devono consentire di rilevare, per ciascun capitolo e distintamente per la competenza ed i residui, la situazione degli accertamenti di entrata a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture finanziarie dei centri di spesa devono consentire di rilevare, per ciascun capitolo, le riscossioni ed i pagamenti già effettuati, nonché le somme da riscuotere o da pagare, con riguardo sia alle previsioni di bilancio che alla situazione dei residui passivi del CNR e dei debiti.

3. Le scritture finanziarie dei centri di spesa sono integrate dal registro dei debiti, sul quale sono iscritti i singoli rapporti obbligatori con l'indicazione del loro presunto importo e della data di scadenza.

4. Le scritture finanziarie sono tenute mediante la rete informatica dell'ente con un sistema di archiviazione elettronica dei documenti contabili apprestato dall'ufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria.

Art. 34.

Scritture patrimoniali

1. Le scritture patrimoniali sono costituite dall'inventario generale dell'ente e da distinti inventari, rispettivamente, per la struttura amministrativa centrale ed i programmi nazionali e per i singoli istituti e aree di ricerca.

2. Sono oggetto di inventariazione i beni a fruizione pluriennale. I restanti beni formano oggetto della contabilità di magazzino che è tenuta mediante appositi registri di carico e scarico presso la struttura amministrativa centrale od i singoli istituti e aree di ricerca.

3. Il direttore generale definisce le istruzioni per la tenuta, l'aggiornamento e la revisione degli inventari, nonché per la valutazione dei beni e per la determinazione delle relative quote di ammortamento.

4. Le scritture patrimoniali sono tenute mediante la rete informatica dell'ente con un sistema di archiviazione elettronica dei documenti contabili apprestato dalla direzione generale.

Art. 35.

Rilevazione dei costi e dei ricavi

1. Per la rilevazione dei costi e dei ricavi sono utilizzati i dati delle scritture finanziarie, rettificando le relative grandezze, in modo da riferirle alla competenza economica dell'esercizio, ed integrandole, in modo da tener conto dei dati forniti dalla contabilità patrimoniale.

2. Il direttore generale definisce il piano dei conti, le metodologie di rilevazione e di calcolo dei costi e ricavi, nonché il trattamento da riservare ai costi generali.

Capo II

Rilevazione dei risultati della gestione

Art. 36.

Risultati della gestione economica dei centri di responsabilità

1. Il servizio per la contabilità economica predispone report trimestrali ed a consuntivo, per ciascuno dei centri di responsabilità di primo e secondo livello, e li trasmette ai rispettivi responsabili nonché al direttore generale per le valutazioni di competenza del consiglio direttivo.

2. I report di fine esercizio sui centri di responsabilità di primo livello sono riassunti nel documento a consuntivo dei piani di gestione, che è trasmesso al Presidente ed al direttore generale, assieme alle relazioni dei responsabili dei centri di responsabilità sul grado di realizzazione dei risultati preventivati, ed è allegato al conto consuntivo dell'ente presentato al consiglio direttivo.

Art. 37.

Conto consuntivo dell'ente

1. Il conto consuntivo dell'ente si compone del rendiconto finanziario consolidato, dello stato patrimoniale e del conto economico.

2. Entro il 15 giugno, il conto consuntivo dell'ente, con allegata la relazione del collegio dei revisori, è presentato dal Presidente al consiglio direttivo assieme al rendiconto finanziario del CNR. Il conto è approvato dal consiglio entro il 30 giugno ed è trasmesso al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al dipartimento della funzione pubblica ed alla Corte dei conti.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione del Presidente che illustra i risultati più significativi della gestione, anche con riguardo alla realizzazione degli obiettivi programmati.

4. Il rendiconto consolidato è formulato in termini di sola cassa ed è strutturato secondo il sistema di classificazione previsto per il consolidamento dei conti pubblici.

5. Al rendiconto consolidato è allegato un documento riassuntivo con cui è dimostrata l'osservanza dei limiti previsti dalla legislazione vigente all'indebitamento dell'ente ed il rispetto dei vincoli di destinazione a cui le risorse dell'ente siano state eventualmente sottoposte.

Titolo V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 38.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, esercita il controllo sulla gestione complessiva dell'ente e vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità.

2. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il collegio esprime il proprio parere sono inviati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la adozione degli atti.

3. Il collegio stabilisce autonomamente la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.

4. I revisori possono assistere alle sedute del consiglio direttivo.

5. Il collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto di apposito ufficio, da inquadrare tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al Titolo II, Capo I, del regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR.

Parte seconda
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA CONTRATTUALE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 39.

Normativa applicabile

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea, nonché delle disposizioni dell'Unione comunque vigenti in Italia e della legislazione statale vincolante per l'ente, l'attività contrattuale del CNR è disciplinata dalle norme del presente Titolo.

2. Al fine di fornire agli organi competenti il necessario ausilio tecnico ed il quadro delle disposizioni che, tra quelle di cui al precedente comma, sono da ritenere vigenti, apposito ufficio dell'amministrazione centrale cura la predisposizione e l'aggiornamento di un manuale operativo, le cui indicazioni, non vincolanti, servono a fornire una consulenza di tipo preventivo.

Capo II

Clausole contrattuali

Art. 40.

Termini e durata dei contratti

1. Nei contratti stipulati dal CNR devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.

2. La conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito è consentita esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 41.

P r e z z i

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dai successivi commi.

2. È consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto a prezzi di listini ufficiali.

3. Anticipazioni sul prezzo possono essere previste soltanto per i contratti inerenti ad attività oggetto di cofinanziamento da parte della Unione europea e, nella misura massima del 20 per cento dell'importo contrattuale, soltanto nel caso di contratti per la fornitura di strumentazioni scientifiche e tecnologiche di particolare complessità. A tal fine si intendono di particolare complessità quelle strumentazioni per le quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate.

Art. 42.

Rinnovo e proroga dei contratti

1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso ai sensi del successivo art. 47, comma 2. A tal fine l'organo competente alla conclusione del contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.

2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta del CNR ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri 4 mesi. La decisione di imporre al fornitore la prosecuzione della prestazione è adottata dall'organo competente alla conclusione del contratto.

Art. 43

Variazione dei contratti in corso di esecuzione

1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

Art. 44

Contratti aperti

1. È consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.

Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario che il contraente, su richiesta dell'amministrazione, è tenuto a praticare.

Art. 45

Clausola penale

1. I contratti devono prevedere le penalità, con clausola di risarcibilità dell'ulteriore danno, per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.

2. L'applicazione della penale è di competenza dell'organo che ha concluso il contratto.

Art. 46

Cauzione definitiva

1. Coloro che contraggono con il CNR sono tenuti a prestare idonea cauzione, il cui importo e le cui modalità sono stabilite dalla decisione a contrattare. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria affidabilità o, comunque, qualora ciò sia previsto dalla decisione di contrattare in considerazione dell'importo o della natura delle prestazioni.

2. Lo svincolo della cauzione è disposto dall'organo competente alla conclusione del contratto, a seguito della relazione illustrativa di cui al successivo art. 50, comma 5.

Capo III

Svolgimento dell'attività contrattuale

Art. 47

Decisione di contrattare

1. La volontà dell'ente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto, di seguito denominato «decisione di contrattare».

2. La decisione di contrattare deve contenere:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico;

b) l'oggetto del contratto;

c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale, ivi compresa l'eventuale clausola di rinnovo espresso;

d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;

e) il responsabile del procedimento contrattuale;

f) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla procedura.

3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera *d)* del comma 2.

4. Per i contratti sia passivi che attivi, gli organi di cui all'art. 27, comma 1, adottano le decisioni di contrattare secondo le competenze per materia stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 2, e in conformità a quanto previsto dal piano di gestione del centro di responsabilità interessato. Se le prestazioni da acquisire mediante il contratto sono destinate ad essere utilizzate da altro centro di responsabilità, la decisione di contrattare è adottata in conformità all'art. 27, comma 3.

5. Per i contratti, attivi o passivi, di importo inferiore a quanto annualmente stabilito dal consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio del CNR non è necessaria la previa adozione della decisione di contrattare; in tali casi si applicano le disposizioni in materia di economato o quelle inerenti le spese per la realizzazione di lavori in economia.

Art. 48.

Conclusione dei contratti

1. I contratti sono conclusi a seguito delle procedure disciplinate dal successivo Capo IV e con il contenuto risultante dal verbale delle relative operazioni. L'esito della procedura è comunicato al contraente prescelto e agli altri partecipanti entro dicei giorni dalla conclusione delle operazioni; l'amministrazione nei successivi venti giorni decide se accettare l'offerta ed a tal fine essa può prendere in considerazione solo offerte ferme ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

2. Con atto dell'organo che ha adottato la decisione di contrattare si provvede all'accettazione, previa valutazione:

a) che persista l'interesse dell'ente alla prestazione oggetto del contratto;

b) che non ricorrano elementi comprovanti l'incongruità delle condizioni del contratto;

c) che non si siano verificate irregolarità nello svolgimento della procedura suscettibili di comprometterne la validità.

3. L'accettazione dell'ente è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte.

4. Qualora sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultanti dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione, l'amministrazione può subordinare la propria accettazione, mediante condizione risolutiva, alla stipulazione di un atto ricognitivo o specificativo del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata; alla stipulazione di tale atto si provvede comunque nel caso in cui ciò sia richiesto dal bando. A tal fine l'amministrazione, entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, invita il contraente a stipulare l'atto entro un termine non inferiore a venti giorni. Qualora il contraente non si presenti nel termine assegnato, l'ente può dichiarare unilateralmente risolto il contratto. L'amministrazione può provvedere, se possibile, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle procedure già esperite.

5. Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente prescelto abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte dell'ente.

6. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dal comma 5 dell'art. 47.

Art. 49.

Controlli sulla esecuzione del contratto

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche.

2. Qualora l'importo del contratto non superi lire 300 milioni, i controlli sono svolti dal funzionario responsabile del procedimento contrattuale. Per i contratti di importo superiore, e comunque nel caso in cui il funzionario responsabile del procedimento non disponga delle competenze necessarie, i controlli sono eseguiti da persone, anche esterne all'ente, munite delle necessarie competenze, appositamente nominate dall'organo che ha adottato la decisione di contrattare.

3. I soggetti preposti ai controlli, qualora diversi dal responsabile del procedimento contrattuale, segnalano a questo le eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto nonché ogni elemento idoneo a valutare la correttezza ed esattezza dei comportamenti tenuti dal contraente.

4. Ciascun contratto stabilisce il rilievo che devono avere i controlli, di cui al presente articolo, sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Art. 50.

Funzionario responsabile del procedimento contrattuale

1. Con la decisione di contrattare è nominato per ciascun contratto un responsabile del relativo procedimento, scelto nell'ambito della struttura organizzativa interessata al contratto.

2. Il funzionario responsabile è preposto a seguire l'intero *iter* del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici interni o esterni al CNR, e provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.

3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.

4. Il nome e la sede del responsabile del procedimento contrattuale sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono indicati nel cartello di cantiere.

5. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una relazione con la quale sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare il grado di funzionalità nello svolgimento della specifica vicenda contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. La relazione è trasmessa all'organo che ha adottato la decisione di contrattare.

Art. 51.

Supporto all'attività contrattuale

1. Per fornire alle strutture operative il necessario supporto tecnico-giuridico, sono predisposti schemi degli atti maggiormente utilizzati nello svolgimento delle attività contrattuali. Le strutture operative, qualora ritengano tali schemi inadeguati al caso di specie o intendano comunque discostarsene, possono farsi assistere, nella predisposizione degli atti da adottare, dall'ufficio di cui all'art. 39, comma 2.

2. Il CNR si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi che interessano l'attività dell'ente. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività contrattuale sono tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle relative elaborazioni mediante la rete informatica del CNR.

Art. 52.

Documentazione e misure di trasparenza sull'attività contrattuale

1. Ciascuna struttura amministrativa tiene una raccolta dei contratti da essa conclusi, nella quale i medesimi sono conservati fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle relative obbligazioni.

2. Mediante apposita relazione consuntiva, il CNR garantisce l'informazione sull'attività contrattuale svolta durante l'anno. La relazione indica, per ciascun contratto di importo superiore a lire 250 milioni, l'oggetto del medesimo, l'importo, la procedura seguita per la scelta del contraente, i soggetti partecipanti alla procedura, il contraente prescelto. Per i contratti di importo inferiore la relazione

contiene l'elencazione dei soggetti partecipanti alle procedure e dei contraenti prescelti. Per ogni soggetto partecipante, sono precisati il numero e l'oggetto dei contratti alle cui procedure ciascuno di essi ha partecipato. Per i contraenti prescelti, sono precisati il numero e l'oggetto dei contratti stipulati ed il loro importo complessivo.

3. La relazione consuntiva dell'attività contrattuale è inserita nel «sito internet» del CNR ed è predisposta da apposito ufficio dell'amministrazione centrale sulla base dei dati trasmessi, in via informatica, dalle strutture amministrative competenti.

4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai contratti di cui all'art. 47, comma 5.

Capo IV

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 53.

Procedure di scelta del contraente

Il CNR provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di progettazione, procedure negoziate, procedure ristrette, procedure aperte, ai sensi delle disposizioni del presente capo.

2. Le procedure ristrette possono essere con o senza bando; le procedure negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale con bando, concorrenziale senza bando e non concorrenziale.

Art. 54.

Utilizzazione dei concorsi di progettazione

1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche.

2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.

Art. 55.

Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando

1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) allorché la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura;

b) allorché l'esito infruttuoso di altra procedura con bando evidenzi l'impossibilità di definire il contenuto della prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura.

Art. 56.

Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali

1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'ente può essere resa soltanto da una impresa determinata.

2. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso.

3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali secondo i criteri di cui ai commi precedenti ovvero qualora l'interesse dell'ente a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell'acquirente.

4. Si provvede, altresì, mediante procedure negoziate non concorrenziali, per l'acquisto di beni immobili, qualora l'esigenza dell'amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.

Art. 57.

Utilizzazione delle procedure ristrette con bando

1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorché sia possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura.

2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da invitare alla procedura.

Art. 58.

Utilizzazione delle procedure aperte

1. Nei casi previsti dall'art. 57, si provvede mediante procedure aperte allorché, in considerazione del tipo di contratto, l'eventuale elevato numero di partecipanti non sia suscettibile di compromettere l'interesse dell'ente e sempre che ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o dispongano in misura diversa di tali requisiti.

b) le attività necessarie alla formazione dell'offerta ed i requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la mancanza di un preventivo invito dell'amministrazione non abbia l'effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal partecipare alla procedura.

2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.

Art. 59.

Utilizzazione delle procedure concorrenziali ristrette o negoziate, senza bando

1. Le procedure previste rispettivamente dagli artt. 55 e 57 si svolgono senza previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e rinvio al sito internet del CNR, nei seguenti casi:

a) allorché l'amministrazione si trovi nella necessità di acquisire o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali casi l'urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che sarebbero altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure precedute da bando;

b) allorché il valore del contratto sia talmente basso da non giustificare le spese di pubblicazione dell'avviso di bando di cui all'art. 62, comma 4.

Art. 60.

Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del contraente

1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, all'esame dei progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede un'apposita commissione nominata dall'organo che ha adottato la decisione di contrattare. La commissione può essere composta da esperti esterni all'ente ed è comunque presieduta da un dirigente.

2. Nelle altre procedure, l'organo che ha adottato la decisione di contrattare individua il funzionario preposto alla determinazione dei soggetti partecipanti ed alla scelta dell'offerta più favorevole.

Art. 61.

Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale

1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti criteri, a seconda del contenuto del contratto e del tipo di procedura seguita:

a) il prezzo più favorevole, secondo i sistemi indicati dalla decisione di contrattare, qualora le prestazioni debbano essere conformi al contenuto puntualmente predeterminato da dettagliato capitolato speciale;

b) l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri numerici predeterminati con la decisione di contrattare e variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi successivi alla prestazione e l'assistenza tecnica;

c) l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri variabili a seconda della natura della prestazione, ai sensi della precedente lettera, e progressivamente definiti nel corso di svolgimento della procedura seguita.

2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole all'ente, il soggetto offerente, su richiesta scritta dell'amministrazione e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. L'amministrazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta.

3. Nel caso di utilizzazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono considerate offerte anomale quelle che risultino più favorevoli all'amministrazione in misura superiore per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.

Art. 62.

Norme comuni alle procedure con bando

1. L'ente rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicità di apposito bando.

2. Il bando è l'atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale.

3. L'organo che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti.

4. Alla pubblicità dei bandi si provvede mediante inserimento nel «sito internet» del CNR e contestuale pubblicazione del relativo avviso. In particolare, l'avviso deve essere pubblicato:

a) per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano diffuso nella regione in cui il contratto va eseguito;

b) per i contratti di importo compreso fra lire 250 e 500 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;

c) per i contratti di importo inferiore a lire 250 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione locale o su un periodico locale specializzato in inserzioni.

Art. 63.

Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare

1. Sono esclusi per un periodo di dieci anni da tutte le procedure contrattuali coloro che nell'esecuzione di contratti stipulati con l'ente o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi comportati con malafede o negligenza. Sono altresì esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base alla normativa statale, è prevista l'esclusione dalla partecipazione a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L'ente provvede a rendere noto, con cadenza annuale, l'elenco dei soggetti esclusi.

2. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati dall'eventuale bando.

3. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacità tecnica, risultante dall'elenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro capacità economico-finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al momento della richiesta di invito.

4. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e, qualora ciò sia previsto dal bando, tenendo conto della loro capacità tecnica ed economico-finanziaria ai sensi del comma 3.

5. Con la decisione di contrattare può essere stabilito un numero massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilità da valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3.

6. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, l'organo competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti. La scelta di tali soggetti è effettuata, ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti con cui l'organo competente allo specifico contratto abbia già avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti già invitati o interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai invitati o interpellati.

Art. 64.

Svolgimento dei concorsi di progettazione

1. Quando l'ente procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima decisione.

2. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio di cui alla lettera *b)* dell'art. 61. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura è stata bandita, l'ente può avviare una nuova, identica o diversa, procedura.

3. La decisione di contrattare, in relazione all'interesse dell'ente ed ai presumibili costi di progettazione, può prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.

Art. 65.

Svolgimento delle procedure negoziate

1. Nelle procedure concorrenziali l'ente svolge, anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell'ente ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione è dettagliatamente illustrato in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun soggetto interpellato.

2. Nelle procedure concorrenziali, alla scelta del contraente si procede mediante il criterio di cui alla lettera *c)* dell'art. 61.

3. Nelle procedure non concorrenziali, l'ente svolge apposita trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

4. Le negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono anche svolgersi senza alcuna formalità, ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto.

Art. 66.

Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette

1. Quando l'ente provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere *a)* o *b)* dell'art. 61, secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.

2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando o dalla lettera di invito ed è dichiarata deserta nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte. Le procedure ristrette senza bando possono essere svolte senza alcuna formalità, acquisendo le offerte secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.

3. Nel caso delle procedure aperte, l'ente, prima di esaminare le offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. Nel caso di procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'art. 63.

Titolo II - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 67.

Contratti di permuta

1. Alla conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il procedimento altrimenti necessario per l'acquisto dei beni che si intende ottenere in permuta. Il valore dell'oggetto del contratto è determinato con esclusivo riferimento al bene da acquisire.

2. È comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate non concorrenziali qualora la permuta del bene sia attuativa di precedente contratto che preveda a carico del contraente l'onere di provvedere all'ammodernamento dei beni da esso forniti.

Art. 68.

Contratti di commercializzazione al pubblico

1. I beni mobili prodotti dall'ente possono essere commercializzati al pubblico in conformità all'art. 1336 del codice civile.

2. In tal caso, la decisione di contrattare si limita a prevedere, e motivare, questa forma di vendita ed a precisare il tipo di beni per i quali vi si ricorre. Il contraente viene scelto seguendo l'ordine temporale delle richieste.

Art. 69.

Contratti di leasing finanziario

1. Per acquisire la disponibilità di beni mobili od immobili, il CNR può concludere contratti di leasing con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e convenienza, che giustificano l'utilizzazione di questo tipo di contratto, devono essere motivate con la decisione di contrattare.

2. La scelta del costruttore o fornitore dei beni può essere effettuata direttamente dal CNR, in conformità alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo I, Capo IV, oppure può essere lasciata all'intermediario, nel qual caso deve essere indicata dalla sua offerta e costituisce oggetto di valutazione in sede di confronto concorrenziale delle offerte.

Art. 70.

Prestazioni di lavoro autonomo

1. In conformità al Titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell'oggetto.

2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell'ente, nonché per la formazione delle commissioni di cui all'art. 60 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 49, comma 2.

3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto *intuitu personae* e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.

Art. 71.

Donazioni, eredità, legati

1. I centri di spesa provvedono direttamente ad accettare eventuali donazioni, eredità e legati, previa valutazione della convenienza dell'operazione. Nel caso la liberalità abbia ad oggetto attrezzature, la convenienza va valutata anche in considerazione dell'esistenza di un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonché in considerazione dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature.

2. Nell'accettare donazioni i centri di spesa devono espressamente motivare sullo spirito di liberalità del dante causa in relazione ai pregressi rapporti con esso intrattenuti. È vietato accettare donazioni per eludere la disciplina delle attività svolte a favore di soggetti terzi.

3. La competenza ad accettare donazioni, eredità e legati per i centri di spesa che abbiano violato le disposizioni del presente articolo, è riservata al Presidente, per un periodo non superiore a cinque anni.

Parte terza - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72.

Limiti di valore

1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte.

2. Tali importi possono essere adeguati con deliberazione del consiglio direttivo e, con provvedimento del Presidente, possono essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 73.

Regime transitorio delle competenze

1. Apposite deliberazioni del consiglio direttivo disciplinano la progressiva attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale e della rete degli Istituti ed alla predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento della rete informatica.

Art. 74.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del CNR 21 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1994) recante «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del consiglio nazionale delle ricerche» e successive modificazioni.

00A0646

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015449).

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13, comma 2 lettera *d),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la nota prot. n 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale non sono stati formulati rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale il testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 è stato adottato in via definitiva dal Consiglio stesso;

EMANA

l'unito regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2000

Il presidente: BIANCO

Regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Tipologie di intervento e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei compiti affidati al Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato «decreto di riordino».

2. Ai fini della promozione e del sostegno delle attività di ricerca di cui al comma 1 sono individuate le seguenti tipologie di intervento:

a) progettazione, direzione e coordinamento di programmi nazionali e internazionali di ricerca;

b) promozione di attività di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale, attraverso:

1) il finanziamento di progetti di ricerca in specifici settori tematici e disciplinari;

2) l'affidamento di particolari imprese scientifiche a singoli ricercatori o gruppi di ricerca;

3) il finanziamento di progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori;

c) altri interventi di sostegno di attività scientifiche e di ricerca, tra i quali, in particolare:

1) il finanziamento di altre attività scientifiche, connesse con le attività di ricerca;

2) il finanziamento di attività di formazione, ferme restando le attività di formazione svolte ai sensi del successivo art. 14, comma 2;

3) il finanziamento del funzionamento di gruppi di coordinamento di attività di ricerca in specifici settori tematici e disciplinari.

3. Le attività di cui al presente regolamento sono organizzate e svolte nel quadro delle risorse assegnate al CNR, nell'ambito del piano triennale di attività di cui all'art. 6 del decreto di riordino.

4. Le attività di cui al presente regolamento sono svolte al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti, pubblici e privati.

5. Le attività di cui al presente regolamento sono svolte attraverso procedure trasparenti di valutazione comparativa dei progetti da ammettere al finanziamento. Le medesime attività sono sottoposte a periodiche valutazioni di efficienza ed efficacia, in rapporto ai risultati raggiunti dalle attività scientifiche e di ricerca promosse, ai sensi dell'art. 5 del decreto di riordino.

Art. 2.

Fonti di disciplina

1. Il presente regolamento contiene la disciplina fondamentale delle attività di promozione e sostegno della ricerca, provvedendo ad individuare i criteri generali, nonché le competenze fondamentali degli organi e degli uffici. Spetta al consiglio direttivo adottare deliberazioni con le quali sono disciplinate nel dettaglio le procedure da seguire, i criteri di selezione e di verifica dei risultati raggiunti, nonché gli strumenti di informazione al pubblico sulle diverse tipologie di intervento e sulle procedure di accesso alle informazioni e ai procedimenti di selezione.

Titolo II - PROGRAMMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI RICERCA

Art. 3.

Programmi nazionali e internazionali di ricerca. Definizione

1. Per programma nazionale e internazionale di ricerca, di seguito denominato «programma», si intende un complesso coordinato di ricerche di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del paese.

2. I programmi sono realizzati nel quadro del piano triennale di attività ed in coerenza con il programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e sono finanziati a valere sul fondo ordinario, sul fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ovvero su specifici contributi dello Stato, della Unione europea, di enti e organismi nazionali e internazionali.

3. Le attività di ricerca comprese nei programmi sono svolte dalle unità di ricerca. Sono unità di ricerca gli istituti del CNR, ovvero le unità costituite all'interno degli Istituti, nonché le strutture di ricerca di università e di enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

4. La durata di ciascun programma deve essere definita all'atto della sua approvazione e può non coincidere con il piano triennale di attività.

Art. 4.

Procedura di formazione dei programmi

1. Sulla base di uno studio di prefattibilità, il consiglio direttivo approva la attivazione del programma.

2. In seguito alla approvazione dello studio di cui al comma 1, il Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, sulla base di eventuale selezione pubblica, nomina il direttore del programma.

3. Il direttore del programma, coadiuvato da apposita commissione di esperti, nominata dal Presidente, previa delibera del consiglio direttivo, predispone uno studio di fattibilità con il quale sono individuate, con procedure trasparenti di valutazione comparativa anche di proposte pervenute a seguito di apposito invito alla presentazione diffuso a livello nazionale, le unità di ricerca da chiamare allo svolgimento delle attività del programma e sono indicate le ricerche da svolgere e i risultati attesi per ciascuna di esse, nonché le risorse, finanziarie e di personale, necessarie per l'intero periodo di validità.

4. Lo studio di fattibilità è approvato dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo approva altresì i programmi esecutivi annuali e i relativi stanziamenti di bilancio, nel quadro del piano triennale di attività.

Art .5.

Gestione dei Programmi

1. Il coordinamento del programma, ivi comprese la corresponsione alle unità di ricerca delle risorse finanziarie necessarie, sulla base di stati di avanzamento delle ricerche effettuate, spetta al direttore.

2. Il direttore, per i programmi di maggiore dimensione e complessità, può essere coadiuvato da coordinatori di singole aree tematiche. I coordinatori sono nominati, su proposta del direttore del programma, dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. Direttore e coordinatori compongono il comitato di gestione del programma, cui spetta, tra l'altro, l'approvazione del bilancio annuale del programma.

3. Il Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, nomina il comitato scientifico del programma, con compiti di valutazione dei programmi esecutivi annuali e della loro attuazione. Il comitato è presieduto dal direttore del programma ed è composto da esperti esterni alle unità di ricerca che svolgono le attività del programma. Al comitato partecipano, con voto consultivo, i coordinatori di cui al comma 2.

4. Il programma è centro di responsabilità ai sensi del regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del CNR, di seguito denominato «regolamento di contabilità». Per lo svolgimento dei propri compiti il direttore si avvale di una unità amministrativa, da considerarsi come autonomo centro di spesa.

5. Per programmi che il consiglio direttivo consideri di minori dimensioni finanziarie e organizzative, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 3, il consiglio direttivo può approvare il programma secondo procedure e forme di gestione semplificate, anche prescindendo dall'applicazione piena delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 4.

Titolo III - PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE PER IL SISTEMA NAZIONALE

Capo I

Finanziamento di progetti di ricerca in specifici settori tematici e disciplinari

Art. 6.

Interventi di promozione di attività di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale. Definizione

1. Il CNR finanzia, con riferimento a settori tematici e disciplinari predeterminati, prioritari per lo sviluppo della scienza, progetti di ricerca presentati da singoli ricercatori o da Istituti del CNR, nonché da singoli ricercatori o da strutture di ricerca di università, di enti di ricerca e di altri enti, pubblici e privati.

2. Il CNR promuove forme di coordinamento dei soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e sostegno della ricerca, anche al fine di raccordare gli interventi di rispettiva competenza.

Art. 7.

Procedure di selezione dei progetti

1. Il Consiglio direttivo individua grandi aree scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6.

2. Nell'ambito delle aree di cui al comma 1, il consiglio direttivo individua, nell'ambito del piano triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, i settori tematici e disciplinari prioritari, definisce le risorse da destinare alle diverse aree scientifiche e ai settori tematici e disciplinari nonché le procedure di selezione dei progetti di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi.

3. Il CNR sollecita, attraverso adeguate forme di pubblicità, la presentazione dei progetti di ricerca, anche di durata pluriennale, ricadenti nelle aree e nei settori di cui al comma 2.

4. La valutazione dei progetti presentati è svolta da esperti esterni ai progetti anche stranieri, a tal fine incaricati. Gli esperti sono scelti in liste continuamente aggiornate, formate dal Consiglio direttivo. Gli esperti svolgono la propria attività in forma anonima. I presentatori dei progetti di ricerca, in caso di valutazione negativa, hanno diritto di conoscerne le motivazioni scientifiche.

5. Il finanziamento dei progetti è deciso dal consiglio direttivo sulla base della valutazione di cui al comma 4, in rapporto alle risorse disponibili per ciascuna delle aree e dei settori.

6. La adozione degli atti, amministrativi e di diritto privato, relativi al finanziamento e alla gestione dei rapporti con i soggetti destinatari, spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che opera come centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità, avvalendosi del centro di spesa dell'amministrazione centrale del CNR.

7. La valutazione finale dei risultati raggiunti dalle ricerche viene effettuata con le modalità di cui al comma 4.

Capo II

AFFIDAMENTO DI PARTICOLARI IMPRESE SCIENTIFICHE

Art. 8.

Imprese scientifiche. Definizione

1. Per imprese scientifiche si intendono tutte le ricerche che presentino un elevato livello di innovatività e interdisciplinarità in aree tematiche e settori scientifico-disciplinari nuovi e emergenti, da promuovere in forma attiva in assenza di significative iniziative di ricerca nel CNR, nelle università, negli enti di ricerca, nonché negli altri enti, pubblici e privati.

Art. 9.

Procedura di affidamento delle imprese scientifiche

1. Il Consiglio direttivo, nell'ambito del piano triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, definisce le risorse da destinare alle imprese scientifiche di cui all'art. 8, nonché le procedure per il loro affidamento, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Il Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, affida la responsabilità dell'esecuzione di ciascuna impresa scientifica ai soggetti di cui all'art. 8, prevedendo contestualmente le procedure di finanziamento e di verifica e valutazione finale dei risultati raggiunti.

3. La adozione degli atti, amministrativi e di diritto privato, relativi al finanziamento e alla gestione dei rapporti con i soggetti destinatari, spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che opera come centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità, avvalendosi del centro di spesa dell'amministrazione centrale del CNR.

Capo III

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI GIOVANI RICERCATORI

Art. 10.

Giovani ricercatori. Definizione

1. Per giovani ricercatori si intendono ricercatori operanti presso le strutture di ricerca del CNR, di università e di enti di ricerca, nonché di altri enti, pubblici e privati di età inferiore ai trentacinque anni.

2. Le ricerche ammesse a finanziamento del CNR sono quelle svolte individualmente o coordinate da un giovane ricercatore.

Art. 11.

Procedure di selezione

1. Il Consiglio direttivo determina annualmente, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate nel piano triennale di attività, le risorse da destinare al finanziamento delle ricerche di cui all'art. 10.

2. Alle procedure di finanziamento delle ricerche presentate da giovani ricercatori si applicano i principi fissati per la promozione delle attività di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui agli artt. 6 e 7.

TITOLO IV - ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RICERCA

Capo I

FINANZIAMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

Art. 12.

Altre attività scientifiche. Definizione

1. Il CNR, compatibilmente con le dotazioni di bilancio e coerentemente con le indicazioni del piano triennale di attività, contribuisce allo sviluppo di attività scientifiche connesse con le attività di ricerca concedendo in particolare:

a) contributi per il soggiorno presso strutture di ricerca italiane o straniere di studiosi o ricercatori italiani o stranieri;

b) contributi per la partecipazione di studiosi italiani o stranieri a congressi, convegni, scuole o seminari di rilevante interesse scientifico;

c) contributi per le spese di organizzazione di congressi, convegni, corsi e seminari;

d) contributi per la promozione di pubblicazioni, anche periodiche, di rilevante interesse scientifico.

Art. 13.

Procedure di finanziamento

1. Il consiglio direttivo definisce con propria deliberazione i criteri generali e le procedure di finanziamento per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 12.

2. Il consiglio direttivo determina annualmente, con riferimento alle grandi aree scientifiche individuate ai sensi dell'art. 6, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate nel piano triennale di attività, le risorse da destinare al finanziamento delle diverse tipologie di intervento, fissando anche settori tematici o disciplinari di intervento prioritario.

3. La selezione degli interventi finanziabili è svolta da esperti, anche stranieri, a tal fine incaricati.

4. La adozione di tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, relativi al finanziamento e alla gestione dei rapporti con i soggetti destinatari, spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che opera come centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità, avvalendosi del centro di spesa dell'amministrazione centrale del CNR.

5. La valutazione dei risultati raggiunti con gli interventi è effettuata con le modalità di cui al comma 3.

Capo II

FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Art. 14.

Borse di studio e borse di dottorato di ricerca

1. Il CNR contribuisce allo sviluppo di attività di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e),* del decreto di riordino, attraverso la concessione di borse di studio e il contributo allo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere svolti dagli Istituti e dai Programmi nazionali e internazionali di ricerca del CNR, che utilizzano a tal fine le risorse finanziarie del proprio bilancio.

3. Il consiglio direttivo può altresì definire i criteri generali per l'attivazione di borse di studio e di dottorato di ricerca, ferme restando quelle attribuite dagli istituti e programmi del CNR, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso la selezione delle domande è affidata ad apposite commissioni di esperti e la adozione degli atti necessari spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale.

4. La durata e i requisiti per l'assegnazione delle borse di cui al presente capo sono disciplinati nel regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR.

Capo III

FINANZIAMENTO DEI GRUPPI DI COORDINAMENTO

Art. 15.

Gruppi di coordinamento. Definizione e finanziamento

1. I gruppi di coordinamento sono organismi collegiali rappresentativi di ricercatori o di unità di ricerca operanti, anche al di fuori del CNR, in specifici settori tematici e disciplinari, con esclusivi compiti di coordinamento delle attività di ricerca svolte.

2. Il consiglio direttivo determina i criteri generali e le procedure di finanziamento dei gruppi.

3. Spetta al consiglio direttivo determinare annualmente, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate nel piano triennale di attività, le risorse da destinare al finanziamento dell'attività di coordinamento dei gruppi, nonché fissare tematiche o settori di intervento prioritario.

4. La costituzione del gruppo è disposta con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. L'atto costitutivo individua l'Istituto del CNR interessato, che fornisce al Gruppo, con le risorse a tal fine attribuite al proprio bilancio, il necessario supporto finanziario, tecnico, amministrativo e informatico.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Gestione dei progetti finalizzati e strategici

1. Le disposizioni di cui al Titolo II non si applicano alla gestione dei progetti finalizzati e dei progetti strategici in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle attività di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente.

Art. 17.

Procedure di finanziamento della ricerca di cui ai Titoli III e IV.

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III e IV si applicano a partire dall'esercizio finanziario dell'anno 2001. A tal fine il consiglio direttivo provvede agli adempimenti di sua competenza almeno sei mesi prima del termine indicato, anche al fine di dare tempestiva comunicazione pubblica sui criteri e sulle procedure da seguire per la presentazione delle richieste di finanziamento.

2. Per l'esercizio finanziario dell'anno 2000 il consiglio direttivo, oltre alla individuazione, nei casi previsti, dei settori tematici e disciplinari da considerarsi prioritari ai fini della promozione della ricerca, fissa, in via transitoria, semplificate procedure di finanziamento coerenti con i principi generali fissati nel presente regolamento.

Art. 18.

Revisione dei gruppi di coordinamento

1. Entro il 31 dicembre 2001 il consiglio direttivo provvede ad una completa revisione dei gruppi nazionali di coordinamento operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della loro soppressione o del loro adeguamento alle disposizioni del Titolo IV, Capo III.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1967, n. 33) recante «Approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche.

00A0647

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015450).

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9, 11 e 13, comma 2 lettera *d),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la nota prot. n. 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso;

EMANA

l'unito regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2000

Il presidente: BIANCO

Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonchè delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi in materia di reclutamento del personale

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c),* punto 4), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato «decreto di riordino», e nel rispetto dei principi generali dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure di selezione per l'assunzione ai diversi livelli dei profili di ricercatore e di tecnologo del Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, nonché per l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il CNR assume a tempo indeterminato il personale dei livelli da IV a X, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

TITOLO II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE AI DIVERSI LIVELLI DEL PERSONALE DEL PROFILO DI RICERCATORE E DI TECNOLOGO

Capo I

NORME COMUNI ALLE DIVERSE PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 2.

Concorsi pubblici per settori scientifico-disciplinari e settori tecnologici

1. Il CNR assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di ricercatore attraverso concorsi pubblici distinti per settori scientifico-disciplinari, corrispondenti alle aree scientifiche di cui all'art. 11, comma 3, lettera *b),* del decreto di riordino.

2. I settori scientifico-disciplinari di cui al comma 1 sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo, in applicazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Per ciascun settore sono individuati i settori scientifico-disciplinari affini. I settori sono sottoposti a revisione periodica, previa ricognizione delle attività scientifiche in corso presso il CNR.

3. Il CNR assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di tecnologo, attraverso concorsi pubblici distinti per settori tecnologici.

4. I settori tecnologici sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo, in applicazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Per ciascun settore sono individuati i settori tecnologici affini. I settori sono sottoposti a revisione periodica, previa ricognizione delle attività tecnologiche in corso.

5. Per i concorsi di cui al presente titolo è esclusa ogni riserva di posti per il personale già in servizio.

Art. 3.

Programmazione delle assunzioni

1. I concorsi di cui al presente titolo sono avviati sulla base del piano triennale di cui all'art. 6 del decreto di riordino e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi sono emanati dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, entro il 31 marzo di ciascun anno. A tal fine i direttori degli istituti, nonché i responsabili dei competenti uffici dell'amministrazione centrale per assunzioni al profilo di tecnologo, presentano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le proprie richieste distinte per livello, settore scientifico-disciplinare o settore tecnologico. Per casi di particolare e comprovata urgenza, singoli bandi di concorso possono essere indetti anche oltre il termine fissato al presente comma.

3. Ai fini di cui al comma 2, le richieste devono trovare adeguata copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal consiglio direttivo in sede di programmazione economica e finanziaria. La verifica della copertura finanziaria dei posti da bandire è effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale.

4. Nei limiti di cui al comma 3, le richieste possono comportare, nel rispetto della dotazione organica complessiva del CNR, la trasformazione di profilo, di livello, di settore scientifico-disciplinare e di settore tecnologico dei posti rispetto a quelli assegnati.

Art. 4.

Bandi

1. I bandi di avvio dei concorsi sono definiti sulla base di schemi-tipo, approvati dal consiglio direttivo, articolati per i diversi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo.

2. Il bando specifica il profilo, il livello, il settore scientifico-disciplinare o il settore tecnologico interessato e definisce i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili, le prove da sostenere, nonché la sede dell'istituto o dell'ufficio amministrativo di servizio, con la indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste.

3. Il bando determina preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

1. I concorsi sono svolti presso l'istituto che ha richiesto il bando, che provvede anche alle spese per il funzionamento delle commissioni. Per le assunzioni di personale del profilo di tecnologo presso uffici dell'amministrazione centrale, i concorsi sono svolti presso la sede centrale.

2. Per ogni concorso è nominato un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, nominato dal direttore generale, con il compito di garantire e accertare la regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase dello stesso procedimento.

3. Le valutazioni comparative sono compiute entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il Presidente, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, può disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade e i relativi componenti non possono essere chiamati a far parte di commissioni di valutazione per l'assunzione nei successivi tre anni.

4. Al termine dei propri lavori la commissione forma la graduatoria e indica tanti vincitori quanti sono i posti a concorso.

Art. 6.

Assunzione e gestione del rapporto di lavoro

1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il vincitore del concorso e il direttore dell'istituto interessato. Per le assunzioni di personale del profilo di tecnologo presso uffici dell'amministrazione centrale il contratto è stipulato dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione centrale.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni del codice civile e dei contratti individuali e collettivi di lavoro.

3. La gestione del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura scientifica o al dirigente dell'ufficio amministrativo, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Gli uffici dell'amministrazione centrale forniscono al direttore, ai sensi del-

l'art. 1, comma 3, del regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR, tutto il necessario supporto amministrativo.

4. Ai ricercatori si applicano le disposizioni di garanzia della libertà scientifica, di cui al Titolo V del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del CNR, di seguito denominato «regolamento istituti».

Capo II

Disposizioni specifiche

Sez. I - Composizione e formazione delle commissioni di concorso

Art. 7.

Disposizioni generali

1. La composizione delle commissioni di concorso è determinata dai successivi articoli.

2. Delle commissioni fanno parte esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza internazionale, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o tecnologico del posto da coprire o a settore affine.

3. I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e sono scelti in un albo di esperti approvato dal consiglio direttivo. Nell'albo, articolato per livelli, settori scientifico-disciplinari o settori tecnologici, sono inseriti i ricercatori e i tecnologi del CNR e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori e professori delle università, nonché esperti stranieri, tutti di comprovata esperienza internazionale.

4. I componenti delle commissioni possono far parte di una sola commissione per ogni tornata di concorsi e non possono essere nominati in successive commissioni per un periodo di un anno dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte.

5. Le commissioni scelgono al proprio interno il Presidente.

Art. 8.

Dirigenti di ricerca

1. Le commissioni per l'assunzione dei dirigenti di ricerca sono composte da cinque membri:

a) un componente, designato dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, scelto tra i membri del consiglio scientifico dell'Istituto interessato;

b) un dirigente di ricerca del CNR o di altro ente pubblico di ricerca o professore universitario ordinario designato dal comitato dell'istituto interessato;

c) tre componenti scelti tra i dirigenti di ricerca del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e tra gli esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire, in rapporto alla qualifica dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b),* che nella commissione i componenti esterni al CNR siano in maggioranza e sia presente almeno un dirigente di ricerca del CNR. Tali componenti sono scelti, successivamente alla designazione dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b),* per sorteggio su liste, approvate dal consiglio direttivo attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3, contenenti un numero di esperti di tre volte superiore al numero degli esperti da nominare.

Art. 9.

Primi ricercatori

1. Le commissioni per l'assunzione dei primi ricercatori sono composte da cinque membri:

a) un componente, designato dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, scelto tra i membri del consiglio scientifico dell'istituto interessato;

b) un dirigente di ricerca o primo ricercatore del CNR o di altro ente pubblico di ricerca o un professore universitario ordinario o associato designato dal comitato dell'istituto interessato;

c) tre componenti scelti tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e associati e tra gli esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire, in rapporto alla qualifica dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b),* che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR e gli appartenenti alle fasce o ai livelli più elevati e sia presente almeno un dirigente di ricerca o primo ricercatore del CNR. Tali componenti sono scelti, successivamente alla designazione dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b),* per sorteggio su liste, approvate dal consiglio direttivo attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3, contenenti un numero di esperti di tre volte superiore al numero degli esperti da nominare.

Art. 10.

Ricercatori

1. Le commissioni per l'assunzione dei ricercatori di livello iniziale sono composte da tre membri:

a) uno designato dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, scelto tra i membri del consiglio scientifico dell'istituto;

b) un dirigente di ricerca, un primo ricercatore o un ricercatore del CNR o di ente pubblico di ricerca o un professore o ricercatore universitario designato dal comitato dell'istituto interessato;

c) un componente scelto tra i ricercatori del CNR o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori e ricercatori universitari e tra gli esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire, in rapporto alla qualifica dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b),* che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR e sia presente almeno un appartenente al profilo di ricercatore del CNR. Tale componente è scelto, successivamente alla designazione dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b),* per sorteggio su una terna approvata dal consiglio direttivo, attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 11.

Tecnologi

1. Le commissioni per l'assunzione ai diversi livelli del profilo di tecnologo sono così composte:

a) il Presidente, che per le assunzioni presso gli istituti è il direttore dell'istituto; per le assunzioni presso uffici dell'amministrazione centrale è scelto dal consiglio direttivo tra i dirigenti di ricerca o tecnologi del CNR o di un ente pubblico di ricerca o tra i professori universitari ordinari, al di fuori dell'ufficio amministrativo interessato, attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3;

b) due componenti, scelti dal consiglio direttivo attingendo all'albo di cui all'art. 7, comma 3, tra i dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, primi ricercatori o primi tecnologi del CNR o di un ente pubblico di ricerca, di livello almeno pari a quello del posto da ricoprire, ovvero tra professori ordinari o associati, sempre al di fuori della struttura di ricerca o amministrativa interessata e in modo tale da garantire, in rapporto alla qualifica del componente di cui alla lettera *a),* che nella commissione siano in maggioranza i componenti esterni al CNR e che sia presente almeno un ricercatore o tecnologo del CNR.

Sez. II - Requisiti di ammissione e prove

Art. 12.

Requisiti di ammissione e prove

1. Per i concorsi per l'assunzione di dirigenti di ricerca la commissione predispone la graduatoria sulla base dei *curricula* e dei titoli scientifici.

2. Per i concorsi per l'assunzione dei primi ricercatori occorre essere in possesso del diploma di laurea. La selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei *curricula* e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio.

3. Per i concorsi per l'assunzione al livello iniziale del profilo di ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero essere in possesso del diploma di laurea e aver svolto per un triennio attività di ricerca:

a) nell'ambito degli assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dei contratti triennali di cui al successivo art. 14, con valutazione finale da parte di commissioni nominate, al termine del triennio, dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e composte dal direttore dell'istituto presso il quale l'attività è stata svolta e da due componenti scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica;

b) presso strutture di ricerca del CNR, università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, previa valutazione delle attività svolte, compiuta da una commissione nominata dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e composta da un esperto esterno alla struttura di ricerca di provenienza, designato dal Presidente e con funzioni di Presidente, e due componenti scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica.

4. Per i concorsi di cui al comma 3 il bando prevede e disciplina i criteri di valutazione dei titoli scientifici e lo svolgimento di tre prove: due prove scritte, a carattere teorico e a carattere applicativo, e una prova orale.

5. Per i concorsi per l'accesso ai diversi livelli del profilo di tecnologo occorre il possesso del diploma di laurea e per i dirigenti tecnologi e i primi tecnologi occorrono rispettivamente almeno dodici e otto anni di specifica esperienza professionale.

6. La valutazione comparativa per l'accesso ai diversi profili di tecnologo avviene secondo le seguenti modalità:

a) dirigenti tecnologi e primi tecnologi: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali integrata da colloquio;

b) tecnologi di livello iniziale: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da una prova scritta a prevalente carattere applicativo e una prova orale.

Titolo III
PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Art. 13.

Norme generali

1. Il presente regolamento provvede a disciplinare le procedure di assunzione di ricercatori e tecnologi a tempo determinato.

2. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi la disciplina del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi di lavoro.

3. Al personale di ricerca assunto con contratti a tempo determinato si estendono, in quanto applicabili e per la durata del contratto, le disposizioni di garanzia della libertà scientifica di cui al Titolo V del regolamento istituti.

Art. 14.

Contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica

1. Le strutture di ricerca e gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR stipulano contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e per attività tecnologica di durata triennale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *a),* del decreto di riordino.

2. La retribuzione dei contratti è fissata, in via generale, con deliberazione del consiglio direttivo previo confronto con le organizzazioni sindacali.

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con giovani di età non superiore ai 30 anni, in possesso del diploma di laurea. In questo caso il contratto, di durata triennale, può essere rinnovato per un secondo triennio, previa una valutazione positiva delle commissioni di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a).*

4. I contratti di lavoro per attività scientifica possono essere stipulati anche con giovani di età non superiore ai 33 anni, già in possesso del titolo di dottore di ricerca. In questo caso il contratto ha durata triennale e non può essere rinnovato.

5. Le attività svolte nel quadro dei contratti non danno luogo ad alcuna valutazione preferenziale ai fini dei concorsi per l'assunzione al livello iniziale del profilo di ricercatore del CNR.

6. Le risorse necessarie per i contratti triennali sono attribuite alle strutture di ricerca, che provvedono ad indire, con adeguata pubblicità, bandi che definiscono altresì le prove da sostenere. Le procedure di valutazione comparativa sono svolte presso le strutture di ricerca, che forniscono il necessario supporto amministrativo e finanziario. Il bando indica il settore scientifico-disciplinare per il quale il contratto verrà stipulato.

7. Le commissioni di selezione sono formate con atto del Presidente, su proposta del direttore della struttura di ricerca interessata, e sono composte da tre esperti di livello almeno pari a primo ricercatore del CNR o a professore universitario associato, di cui almeno uno esterno alla struttura di ricerca interessata, scelti nell'albo di cui all'art. 7, comma 3.

8. La valutazione comparativa si svolge sulla base delle prove, di cui una scritta, a prevalente carattere teorico, e una orale.

Art. 15

Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate

1. Il CNR, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *a),* del decreto di riordino, può assumere a termine, per esigenze temporanee di cui al successivo art. 16, personale con posizione corrispondente a quella di ricercatore o di tecnologo, previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

2. Il consiglio direttivo disciplina con propria deliberazione le modalità procedurali per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 16. Tale disciplina dovrà semplificare e unificare le diverse procedure di assunzione a tempo determinato di personale di ricerca o tecnologo previste dagli strumenti in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con particolare riguardo per le assunzioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Art. 16.

Durata, condizioni di ammissibilità e procedure di selezione

1. I contratti di cui all'art. 15 sono stipulati con personale di elevato livello scientifico e professionale, anche di cittadinanza straniera, previa selezione pubblica, ovvero, per l'assunzione di personale di particolare qualificazione, per chiamata diretta.

2. I contratti di cui all'art. 15 sono stipulati esclusivamente per far fronte alle esigenze di realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca del CNR, di cui al Titolo II del regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del CNR, o di programmi di ricerca affidati agli istituti su convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati, di cui all'art. 5, comma 3, del regolamento istituti.

3. È esclusa la stipula dei contratti di cui al presente Capo per le esigenze delle ricerche comprese nella programmazione ordinaria degli istituti.

4. I contratti hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dai direttori delle strutture di ricerca interessate e non possono essere rinnovati alla scadenza.

5. La selezione pubblica è adeguatamente pubblicizzata ed è affidata a commissioni composte dal direttore della struttura di ricerca interessata e da due esperti, anche stranieri, scelti nell'albo di cui all'art. 7, comma 3.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Concorsi di assunzione ai diversi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo

1. Le disposizioni del presente regolamento sull'assunzione ai diversi livelli del personale del profilo di ricercatore e di tecnologo sono pienamente applicate a partire dalla tornata di concorsi da bandirsi per l'anno 2001, limitatamente agli istituti costituiti in seguito alla revisione di cui all'art. 26 del regolamento Istituti.

2. Per le assunzioni di personale del profilo di ricercatore e di tecnologo per gli anni 1999 e 2000 e, oltre tale termine, per gli istituti che non siano stati ancora oggetto di revisione, si applicano le procedure previste dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera *e),* del decreto di riordino. In particolare tali procedure saranno disciplinate con deliberazione del consiglio direttivo, nel rispetto dei principi generali di cui al presente regolamento e dei seguenti criteri:

a) resta ferma la necessità di distinti bandi di concorso per livello e per settore scientifico-disciplinare e per settore tecnologico;

b) i componenti delle commissioni di concorso di cui alle lettere *a)* e *b)* degli articoli 9, 10 e 11 sono scelti dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, tra esperti esterni e interni al CNR;

c) i componenti di cui alla lettera *c)* degli stessi artt. 9, 10 e 11 sono scelti per sorteggio su liste approvate dal consiglio direttivo, contenenti un numero di esperti di tre volte superiore al numero degli esperti da nominare.

3. I settori scientifico-disciplinari e tecnologici di cui all'art. 2, comma 2, sono individuati in via provvisoria, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono immediatamente applicati ai bandi di concorso pubblicati successivamente alla data di esecutività della delibera di individuazione. Anche ai fini della mobilità di cui all'art. 12 del decreto di riordino, i settori scientifico-disciplinari sono, di norma, corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari così come determinati ai sensi dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il consiglio direttivo può individuare, in rapporto allo svolgimento di specifiche attività di ricerca, settori scientifico-disciplinari diversi e ulteriori.

Art. 18.

Assunzione con contratto a tempo determinato di personale dal IV al X livello

1. Per l'assunzione a tempo determinato di personale con posizioni corrispondenti ai livelli da IV a X, che avvengono comunque previa selezione pubblica, si applicano i criteri di cui all'art. 16.

Art. 19.

Contratti a tempo determinato

1. La disciplina dei contratti a termine per esigenze temporanee di cui agli articoli 15 e 16 è efficace a partire dal 1° gennaio 2001.

2. I contratti di lavoro a tempo determinato in atto alla data del 1° gennaio 2001 sono efficaci fino alla scadenza del contratto, salvo quelli in scadenza nel corso dell'anno che sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.

Art. 20.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili ed in particolare le disposizioni del decreto del Presidente del CNR n. 6241 del 7 settembre 1979, concernente il regolamento del personale, per le parti incompatibili.

00A0648

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. (Decreto n. 015451).

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13, comma 2 lettera *d),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la nota prot. n. 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso;

EMANA

l'unito regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2000

Il presidente: BIANCO

Regolamento della presenza del Consiglio nazionale delle ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Art. 1.

Principi generali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, svolge, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, le attività di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo e quelle connesse, ivi compreso l'utilizzo economico della propria ricerca, anche attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri in consorzi, fondazioni, società, ed enti analoghi, quali, tra gli altri, i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) e le società finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

2. La presenza del CNR in iniziative comuni ad altri soggetti, come manifestazione del potere di esercizio di autonomia privata, è improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa è vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attività istituzionali.

Art. 2.

Procedure di valutazione e decisione della partecipazione del CNR alle iniziative

1. Il consiglio direttivo definisce i criteri generali e le procedure per la disposizione della presenza in iniziative comuni ad altri soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente regolamento.

2. La presenza del CNR in iniziative comuni è disposta sulla base di una istruttoria effettuata dai competenti uffici dell'amministrazione centrale, tenendo conto dell'adeguatezza dell'iniziativa a realizzare gli interessi del CNR in relazione almeno ai seguenti elementi:

a) l'oggetto dell'ente partecipato e la sua capacità di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali del CNR, quali, tra l'altro:

1) le attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico;

2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;

3) la formazione;

4) la collaborazione con enti e organismi sovranazionali;

5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;

6) la costituzione di imprese altamente innovative;

b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche significative, quali tra l'altro:

1) l'applicazione o meno del diritto italiano;

2) lo scopo di lucro o mutualistico;

3) la destinazione dei risultati economici della gestione;

4) il rischio economico che la partecipazione può comportare;

5) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;

6) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;

c) il coinvolgimento di un Istituto di ricerca o di un programma nazionale o internazionale di ricerca, di seguito denominati «strutture di ricerca» e la possibilità, per tali strutture, di operare al fine di consentire la efficace partecipazione del CNR all'iniziativa;

d) le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine di evitare rischi, di carattere economico o per l'immagine, nell'adesione all'iniziativa;

e) il ruolo che il CNR è chiamato a svolgere, ad esempio di promozione scientifica, guida dell'iniziativa, sostegno tecnico o finanziario;

f) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale del CNR, i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale, la previsione dell'esigenza di interventi conseguenti;

g) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti del CNR nell'iniziativa di un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di ruoli sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale.

3. La presenza del CNR nelle iniziative comuni è disposta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 3.

Coinvolgimento delle strutture di ricerca del CNR

1. Nel caso di cui all'art. 2, lettera *c),* di coinvolgimento diretto di una struttura di ricerca del CNR, l'interesse alla partecipazione diretta è espresso attraverso pareri degli organi di gestione e di valutazione della struttura, relativamente alla convenienza, per tale struttura, dell'adesione, sulla base del rapporto tra il prevedibile impegno in termini di personale, beni e attrezzature scientifiche ed i prevedibili benefici. Tali pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde da detti pareri.

2. Nel caso di cui al comma 1, il CNR, nel disporre la presenza nell'iniziativa, può, con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla gestione della partecipazione, ferma restando la possibilità di direttive generali da parte del consiglio direttivo relativamente agli obblighi di comunicazione periodica e di segnalazione di questioni urgenti di particolare rilevanza.

Art. 4.

Intese programmatiche

1. Le procedure di valutazione e approvazione dei progetti di presenza del CNR in iniziative comuni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche nel caso di intese programmatiche con gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o di modificazione successiva di tali intese.

2. Nell'approvazione delle intese programmatiche di cui al precedente comma, particolare attenzione tra gli elementi di valutazione dovrà essere riservata alla quantificazione ed alla individuazione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, alle fonti di finanziamento accessibili, agli apporti e conferimenti da parte del CNR anche in termini di immagine e di apporto di opera scientifica ed alla adeguatezza degli apporti e conferimenti degli altri partecipanti, alla durata dell'iniziativa ed alle ipotesi di recesso o altri comportamenti resi necessari per il CNR da modifiche legislative o della propria regolamentazione.

Art. 5.

Rappresentanti del CNR nelle iniziative comuni

1. Per ogni iniziativa alla quale l'ente aderisce, il Presidente del CNR, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2, comma 1, ferma restando la presenza di rappresentanti delle strutture di ricerca even-

tualmente coinvolte nell'iniziativa, designa un rappresentante del CNR nell'ente partecipato, conferendogli l'incarico di verificare, nella gestione della partecipazione, il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, ed in particolare di operare perché il consiglio direttivo e l'ufficio competente del CNR dispongano di adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.

Art. 6.

Ufficio dell'amministrazione centrale

1. Le attività di istruttoria e monitoraggio delle diverse iniziative di presenza del CNR, di cui al presente regolamento, sono svolte da apposito ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale.

2. L'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate risorse operative e di personale, ai fini di una gestione complessiva, coordinata ed organica, di tutte le partecipazioni assunte e della predisposizione di una informazione adeguata anche alle esigenze di conoscenza e valutazione del consiglio direttivo e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato MURST.

3. L'ufficio di cui al comma 1 fornisce alle strutture di ricerca direttamente coinvolte l'assistenza, giuridica e tecnica, necessaria per la migliore gestione della loro presenza nelle iniziative comuni.

Art. 7.

Relazione al MURST

1. Il CNR presenta al MURST, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, una relazione nella quale sono evidenziati i dati relativi alla gestione complessiva delle partecipazioni utili per valutarne i risultati e per orientare le scelte successive, i riferimenti più significativi a singole iniziative per le quali vengono in considerazione scelte circa la prosecuzione o la modifica dell'azione, gli elementi essenziali della programmazione relativa all'anno in corso.

2. La relazione, predisposta dall'ufficio di cui all'art. 6, è presentata dal direttore generale al consiglio direttivo per l'approvazione.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Il consiglio direttivo provvede, entro il 30 giugno 2000, a una generale revisione delle presenze del CNR in iniziative comuni in atto al 1° gennaio 2000, al fine di valutarne la coerenza con le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del CNR 10 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1997, n. 79) recante «Regolamento per la partecipazione del CNR ad associazioni, consorzi, società, gruppi europei di interesse economico» e successive modificazioni.

00A0649

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015452).

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13, comma 2 lettera *d),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la nota prot. n. 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del Regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso;

EMANA

l'unito regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2000

Il presidente: BIANCO

Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Titolo I - ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Il Presidente

Art. 1.

Competenze

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, ne sovrintende l'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica.

Il Presidente promuove lo sviluppo delle attività del CNR e cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura, a livello nazionale e internazionale.

Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano il CNR verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Capo II

Il Consiglio direttivo

Art. 2.

Competenze

Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente.

Il consiglio direttivo delibera sui regolamenti di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e relative modifiche e integrazioni, nonché, nei casi previsti dai regolamenti, in materia di criteri generali o di disciplina dell'esercizio delle funzioni del CNR.

Il consiglio direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato «decreto di riordino», nelle materie di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto, nonché nelle materie previste dai regolamenti del CNR.

Titolo II - COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Art. 3.

Competenze

1. Il comitato di consulenza scientifica esprime, entro sessanta giorni dalla trasmissione, parere sul piano triennale di cui all'art. 6 del decreto di riordino e sugli aggiornamenti annuali.

2. Il comitato svolge inoltre attività consultiva e istruttoria su richiesta del consiglio direttivo, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. In tali casi la richiesta stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso e decorso il quale il consiglio direttivo ne può prescindere.

Art. 4.

Modalità di costituzione. Durata in carica

1. Il consiglio direttivo disciplina le modalità di elezione dei dieci membri di cui all'art. 4, comma 4, del decreto di riordino, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) sono costituiti collegi separati per l'elezione dei ricercatori e dei tecnologi;

b) i membri da eleggere sono così distribuiti, in rapporto al peso rispettivo delle due componenti sul complesso del personale dei due profili in servizio: nove membri sono assegnati al profilo di ricercatore e uno al profilo di tecnologo;

c) ciascun ricercatore vota nell'ambito di grandi aree scientifiche determinate dal consiglio direttivo; l'afferenza dei ricercatori a tali grandi aree scientifiche è determinata in rapporto all'appartenenza ai settori scientifico-disciplinari, così come determinati ai sensi del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del CNR;

d) ciascun elettore dispone di una preferenza;

e) le votazioni sono indette dal Presidente e si svolgono, in giorni prefissati, presso tutte le strutture di ricerca e presso la sede centrale, con modalità di tipo telematico;

f) per l'elezione dei ricercatori viene formata una unica graduatoria nella quale sono inseriti i ricercatori votati, in ordine decrescente in rapporto ai voti riportati; sono dichiarati eletti i ricercatori che abbiano riportato più voti; per ciascuna delle aree scientifiche deve essere eletto almeno un ricercatore; deve essere assicurata l'elezione di cinque dirigenti di ricerca, tre primi ricercatori e un ricercatore di livello iniziale;

g) per l'elezione del tecnologo è dichiarato eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti;

h) alla proclamazione dei risultati e degli eletti si provvede con decreto del Presidente.

2. Il comitato di consulenza scientifica dura in carica per quattro anni. I componenti del comitato possono essere confermati per una sola volta. Il quadriennio di durata in carica per il nuovo comitato di consulenza scientifica formato ai sensi delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di insediamento.

Titolo III - NORME COMUNI

Art. 5.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica si riuniscono, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti, di norma presso la sede centrale del CNR. Lo stesso numero di componenti può richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno sette giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati, solo in caso di effettiva urgenza, rispettivamente a cinque e tre giorni.

2. Il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica sono validamente costituiti con la presenza, rispettivamente, di sei e di quattordici componenti.

3. Il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica esercitano le rispettive competenze nella loro collegialità.

4. Il consiglio direttivo delibera su proposta del Presidente ovvero, per le materie relative alla gestione amministrativa dell'ente, specificamente individuate dai regolamenti o da deliberazioni generali dello stesso consiglio direttivo, su proposta del direttore generale.

5. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, tranne quelle relative ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, e al piano triennale e agli aggiornamenti annuali, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

6. I pareri del comitato di consulenza scientifica sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne quello relativo al piano triennale ed agli eventuali aggiornamenti, per il quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

7. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo e assiste alle riunioni del comitato di consulenza scientifica.

9. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente e il direttore generale possono richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto. Il verbale è presentato e di norma approvato nella riunione successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

10. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto di riordino, nonché quelle di adozione e modifica dei regolamenti, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

11. La pubblicità delle deliberazioni, in attuazione della normativa vigente, è assicurata anche con mezzi telematici.

Art. 6.

Sostituti del Presidente

1. Il Presidente designa, tra i componenti del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica, la persona che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, nella presidenza delle riunioni dei predetti organi.

2. Il sostituto del Presidente designato tra i componenti del consiglio direttivo adotta gli atti di competenza del Presidente in caso di impedimento, ovvero, su sua delega, in caso di prolungata assenza.

Art. 7.

Uffici di diretta collaborazione

1. Per lo svolgimento dei propri compiti gli organi si avvalgono di uffici di diretta collaborazione, individuati e disciplinati dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR.

2. Gli uffici di diretta collaborazione svolgono esclusive funzioni di supporto e di raccordo tra gli organi e l'amministrazione.

Titolo IV - CONTENUTI E FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

Art. 8.

Contenuti e formazione del Piano triennale

1. I contenuti e le procedure di formazione del piano triennale di cui all'art. 6 del decreto di riordino sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto di riordino e dei seguenti criteri:

a) Il piano triennale, articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validità, contiene, tra l'altro:

1) un'analisi della situazione di partenza, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale;

2) la formulazione degli obiettivi strategici e la stima delle risorse disponibili, correlate anche alla riorganizzazione della rete scientifica;

3) la definizione delle linee programmatiche per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, di innovazione e di trasferimento tecnologico, per grandi aree scientifiche e per grandi programmi;

4) i lineamenti generali delle attività di promozione e sostegno della ricerca con individuazione delle risorse necessarie;

5) l'allocazione delle risorse, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto di riordino;

b) il piano è formato:

1) con il coinvolgimento propositivo della comunità scientifica dell'ente, secondo modalità definite dal consiglio direttivo che possono prevedere anche apposite conferenze periodiche per aree scientifiche o per particolari tematiche;

2) con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture di ricerca e amministrative del CNR, sia nella predisposizione di relazioni sulle attività svolte e di richieste di risorse, sia nella fase della predisposizione analitica del piano prima dell'approvazione da parte del consiglio direttivo.

Titolo V - NORME TRANSITORIE

Art. 9.

Consiglio direttivo. Durata in carica

1. I membri del consiglio direttivo eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del CNR ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera *a),* del decreto di riordino decadono all'atto della nomina dei membri designati dall'assemblea della scienza e della tecnologia, che restano in carica fino alla scadenza del quadriennio a partire dalla data di insediamento del consiglio direttivo in carica.

Art. 10.

Comitato di consulenza scientifica

1. Le procedure per la elezione dei componenti eletti del comitato di consulenza scientifica di cui all'art. 4, comma 1, sono indette, in prima applicazione, in seguito alla elezione dei componenti di propria spettanza da parte dei consigli scientifici nazionali. Per i successivi rinnovi dell'organo le elezioni sono indette almeno sei mesi prima della scadenza.

2. Per i componenti del comitato di consulenza scientifica eletti secondo le disposizioni dell'art. 13, comma 2, lettera *b),* del decreto di riordino, i limiti alla possibilità di conferma di cui all'art. 4, comma 2, si applicano solo se tali componenti, all'atto della entrata in carica del nuovo comitato formato secondo le disposizioni del presente regolamento, siano rimasti in carica per un periodo superiore ai due anni.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1967, n. 33) recante «Approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli Organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Comitati nazionali consulenza e dell'Assemblea plenaria» e successive modificazioni.

———

Nota: Nei regolamenti qui pubblicati i soggetti, che possono essere di genere femminile o maschile, sono indicati utilizzando, come usuale in italiano, per ragioni di brevità, il maschile, ma inteso come comprensivo di entrambi i generi.

00A0650

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

Francesco Nocita, *redattore*
Alfonso Andriani, *vice redattore*

(3651333/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.